

TERRA, FEUDO, CASTELLO

Giancarlo Vallone

1. *Casali e feudi: l'estrema Puglia*. Sembra necessario tentare una convergenza tra vari oggetti: territorio, poteri feudali e, ad esempio, *castrum* (nel senso di tipologia abitativa), non solo perché questi oggetti sono «cose» che nella realtà stanno tutte insieme, ma soprattutto perché, anche teoricamente, è assai più proficuo tentarne una spiegazione unitaria. Naturalmente l'intima relazione, spinta fino all'identità, tra territorio e potere, appartiene ormai ai classici non rinunciabili della storiografia; e la questione è stata affrontata anche per il Mezzogiorno italiano, attraverso l'osservatorio, tutt'altro che comodo, dell'intera area salentina¹, che è opportuno qui restringere alla sola area del Salento meridionale o leccese. Questo ci orienta ad un necessario punto iniziale: l'età normanna, perché da quell'età datano i primi secoli della storia feudale del Mezzogiorno, che sono poi, in sostanza, anche i primi secoli del regno (1130-1501). Va detto però che il processo di feudalizzazione normanna inizia da prima dell'avvento monarchico, mentre non è certo quando i normanni penetrarono nel Salento: sicuramente durante il decennio precedente la conquista di Bari, nel 1071; e in Puglia², naturalmente, anche prima³. La tessitura di una rete feudale nel Salento normanno è databile, allora, dal 1070 (e poi in particolare dalla morte del Guiscardo) circa al 1130; in quella celebre reliquia che è il *Catalogus Baronum*, redatto tra il 1150 e il 1168⁴, essa certamente ingloba già gran parte dell'area⁵ e registra per il Salento meridionale

¹ G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma, Viella, 1999.

² H. Houben, *Comunità cittadina e vescovi in età normanno-sveva*, in *Otranto nel Medioevo tra Bisanzio e l'Occidente*, Galatina, Congedo, 2007, pp. 61-97, pp. 61-63.

³ C.D. Poso, *Puglia medievale. Politica, istituzioni, territorio tra XI e XV secolo*, Galatina, Congedo, 2000, pp. 33 sg.

⁴ E.M. Jamison, *Additional Work on the «Catalogus Baronum»* (1971), in *Studies on the history of the medieval Sicily and South Italy*, Aalen, Scientia Verlag, 1992, pp. 523-585, pp. 524-525.

⁵ Il rimanente è, naturalmente, di condizione che indico in via breve come demaniale: G. Vitolo, *Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell'identità cittadina nel Mezzogiorno medievale*, Salerno, Carlone, 2001, pp. 66-67.

tre distretti all'interno dei quali vi son diversi feudali: Soleto, Nardò e, maggiore, Otranto⁶, e due corpi strutturati per suffeudi, cioè con un feudale *in capite a Rege* e altri feudali *tenentes de eo*: la contea di Lecce⁷, e un distretto meridionale, al quale non è riconosciuto titolo di contea, e che comprende almeno Castro, Poggiardo, Alessano e Montesardo⁸.

Qui rileva, piuttosto, un'altra considerazione: in quest'epoca sorgiva la rete feudale si stende nel territorio salentino poggiandosi indubbiamente su nuclei abitativi; ma – ecco il punto – questi nuclei sono preesistenti alla feudalità, o no? La questione non è così semplice neanche per *civitates* di antica tradizione, come Lecce, Otranto, Gallipoli e, con storia diversa, Nardò, Ugento o Castro; proprio per Lecce, com'è stato detto, «s'è conservato il nome ed il sito, ma ignoriamo tutto» prima dell'età normanna⁹. La situazione è ben peggiore per la maggioranza degli altri nuclei abitativi. Sappiamo in generale che la rete feudale normanna ha inglobato «realità abitative che, già presenti sul territorio prima della nascita del *Regnum*, continuarono la loro esistenza, pur adattate alla nuova realtà istituzionale»¹⁰; ma il fatto è che, nel Salento meridionale, i nuclei abitativi altri dalle *civitates* hanno attestazioni estremamente tarde. Le più antiche – e si tratta di poche unità di casali – risalgono quasi tutte all'età normanna¹¹, e sono in genere successive¹² all'instaurazione mo-

⁶ *Catalogus Baronum* (ed. E. Jamison, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1972), §§ 237-241 (pp. 39-40); §§ 261-267 (pp. 42-43; ma al § 266 è censito un suffeudo); §§ 242-260. Conserva la sua utilità, per alcuni profili, il vecchio scritto di B. Capasso, *Sul catalogo dei feudi e dei feudatari delle Province napoletane sotto la dominazione normanna* (1870), rist. an. Bologna, 2002.

⁷ *Catalogus*, cit., §§ 155-175 (pp. 28-30). Questa contea, a prescindere dall'età, pre o post-monarchica, della sua nascita, dovrebbe rientrare, per profilo istituzionale, nella riorganizzazione feudale voluta nel 1142 da Ruggero II. In generale, dopo la Jamison, si può pensare, come ipotesi di lavoro, che questa riorganizzazione prefigurasse i c.d. «feudi quaternati»: Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 75, nota 24; p. 88, nota 23; e anche la mia voce *Feudo quaternato* in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, I, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, p. 629 (dove per errore di settima riga un «qui» sta per «que»).

⁸ *Catalogus*, cit., §§ 176-194 (pp. 30-33).

⁹ J.-M. Martin, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Roma, École française de Rome, 1993, p. 223. Userò questa importante opera del Martin, a preferenza dei suoi molti scritti analitici precedenti, perché esprime la posizione ultima dell'autore.

¹⁰ E. Cuozzo, *Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli, Guida, 1989, p. 127.

¹¹ Un elenco in J.-M. Martin, *Les communautés d'habitants de la Pouille et leur rapports avec Roger II*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle terze giornate normanno-sveve*, Bari, Dedalo, 1979, pp. 73-98, p. 81, nota 61; e, più ampio, in Martin, *La Pouille*, cit., p. 285. Altro elenco in C.D. Poso, *Il Salento Normanno. Territorio, istituzioni, società*, Galatina, Congedo, 1988, pp. 64-66, 81-82.

¹² Non interessa qui trattarne. Faccio eccezione solo per la notizia di San Pietro in Lama in un documento del 1146 ritrovato e pubblicato da me: G. Vallone, *Lecce normanna e quat-*

narchica, fuorché, per fare gli esempi più noti, e senza pretesa di completezza, Tutturano¹³, Acquarica (di Lecce), Pisignano e Vernole¹⁴. Ancor prima è certa l'esistenza di altri casali, affidata, però, a testimonianze di tipo archeologico o epigrafico o, in senso lato, scritturale, senza indicazione espressa del nome della località e, ancor meno, della sua tipologia abitativa¹⁵. Un centro dell'importanza di Galatina è attestato per la prima volta, come casale, nel 1188¹⁶. Insomma, ben poco di certo anticipa l'età normanna, e questo inviterebbe quasi a pensare che, in realtà, quello fu il momento nativo dei casali, dato che, come propongono le ricerche di J.M. Martin, proprio i normanni introdussero il casale come strumento abitativo nelle zone più desolate dell'intero Mezzogiorno¹⁷, e cioè, in Puglia: il Tavoliere, le Murge meridionali, il Salento settentrionale¹⁸. Che tutto questo possa valere anche per il Salento me-

tro documenti della sua storia medievale, in «Bollettino storico di Terra d'Otranto», IV, 1994, pp. 215-226, pp. 217-218, 222-223, con alcuni errori tipografici corretti nel mio *Petrus Liciensis episcopus*, in «Bollettino storico di Terra d'Otranto», VII, 1997. Diversi tra gli argomenti testuali da me indicati per sostenere «una generale autenticità del documento» sono ripresi da Poso, *Puglia medievale*, cit., p. 18 e nota 57, per proporre un «legittimo dubbio» su di esso. Un tale dubbio, tuttavia, non sussiste né per «l'oggetto dell'azione giuridica», che è ben chiaro, né per l'esistenza del vescovo Pietro, che è citato non soltanto nell'atto edito da me, ma anche in un altro (Vallone, *Petrus*, cit., p. 228, nota 15). Assai più decisamente H. Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 114, nota 57, afferma che il documento «è sicuramente un falso, ma non si può escludere che contenga un nucleo di verità»: tale sicurezza, pur provenendo da un esperto riconosciuto dell'età normanna, è ancora di quelle che va provata, non trasparendo dal testo alcun elemento interno in grado di porre l'onere della prova a carico di chi ritiene il documento in generale autentico. In esso è in uso una logica giuridica non scorrevole per la complessità delle fattispecie riportate, ma del tutto coerente ai fini specifici e al tempo storico (cioè in particolare alle norme di fondo e alla prassi) dell'atto.

¹³ Poso, *Il Salento Normanno*, cit., p. 72; Martin, *La Pouille*, cit., p. 285.

¹⁴ Poso, *Il Salento Normanno*, cit., p. 66; Martin, *La Pouille*, cit., p. 601. Da documento più completo Vallone, *Lecce normanna*, cit., p. 221.

¹⁵ Cito soltanto, per la loro estrema importanza, le ricerche di A. Jacob, che indica, e molto spesso rinviene o ridata correttamente, iscrizioni epigrafiche (dal 959 al 1130) di Carpiignano, Casaranello, Nociglia, Giuggianello, Alessano. In due suoi scritti ci sono i rinvii essenziali: A. Jacob, *Un nouvel amen isopséphique en Terre d'Otrante*, in «Rivista di studi bizantini e neoellenici», XXVI, 1989, pp. 187-195, pp. 187, 190; *Deux épithaphes byzantines inédites de Terre d'Otrante*, in *Studi in onore di Michele d'Elia*, a cura di C. Gelao, Matera, R&R, 1996, pp. 166-172, p. 169.

¹⁶ Poso, *Il Salento Normanno*, cit., p. 66; G. Vallone, *Galatina tra storia e leggenda: problemi demografici e formazione del territorio (sec. XII-XV)*, in «Bollettino storico di Terra d'Otranto», III, 1993, pp. 19-40, p. 19.

¹⁷ Martin, *La Pouille*, cit., pp. 283, 205 sg.

¹⁸ Ivi, pp. 285-286 (e 272): zone che corrispondono ad una delle due aree (quella «periferica») in cui Martin (già in *Les communautés*, cit., pp. 77-81), suddivide la Puglia della prima età monarchica; l'altra, «centrale» e popolata, è quella d'influenza barese. Il Salento meridionale sembra costituire di fatto una terza zona.

ridionale urta non certo contro la documentazione, che manca, ma contro la prudenza; e questa forse è sollecitata troppo dalla congettura tradizionale che la numerosità dei toponimi che terminano in *-anum*, e dunque forse d'origine romana¹⁹, implichi una «continuité de l'habitat» dall'antichità fino ai documenti sopravvissuti²⁰. Ed è curioso che si finisca per ammettere tale continuità, e si neghi quella altrettanto, o più, lunga, e altrettanto priva di tracce intermedie, dell'uso della lingua greca nella Grecia salentina²¹. Ora, nessuna scelta è innocente, e se adottato a fondamento di questo scritto la questione della feudalizzazione del territorio, non è perché essa preceda altre vicende istituzionali, come ad esempio l'incastellamento²², ma è soltanto perché l'istituzione feudale ha più possibilità, a mio parere, di legarsi dall'interno ad ogni altra, come gli insediamenti abitativi, i *castra*, gli stessi terreni colturali.

2. «*Castra*» e ordine feudale. Dunque, in questa parte salentina, le tipologie abitative o insediative di cui resta traccia documentale certa per l'età normanna sono soltanto *civitates* e *casalia*. Certo, possiamo immaginare, e in parte vediamo ancora, nelle *civitates*, la presenza di strutture difensive e militari, in particolare del castello (*castellum*): si tratta di una «fortezza», in genere di non grandi dimensioni, dove risiede il *dominus*; questo sembra tratto «sistemico» del metodo insediativo normanno²³. Sono scarse e soprattutto incerte, invece, nell'area, e per tutta l'epoca normanna, le notizie di quegli insediamenti non-cittadini, detti pure *castra* o *castella*²⁴ perché fortificati anch'essi con una fortezza («torre» o altro che sia)²⁵ o, piuttosto, benché non sem-

¹⁹ Martin, *La Pouille*, cit., pp. 212-213.

²⁰ Ivi, pp. 224, e p. 213, nota 309, e *Les communautés*, cit., p. 78 e nota 41, p. 81. Più cauto A. Jacob, *L'année 1255 à Nardò d'après une note du Scorialensis R I 18*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», LVIII, 1978, pp. 615-623, pp. 616-617. Anche Poso, *Il Salento Normanno*, cit., pp. 194-195.

²¹ Martin, *La Pouille*, cit., pp. 510 sg., 164 ecc.

²² Riflessioni dai normanni al primo Angioino in R. Licinio, *Castelli medievali. Puglia e Basilicata*, Bari, Dedalo, 1994.

²³ Martin, *La Pouille*, cit., p. 276.

²⁴ All'epoca i due termini sarebbero sinonimi: Martin, *La Pouille*, cit., p. 277 (riferiti, evidentemente, ad abitati non-cittadini). Invece per epoca più larga (ma inclusiva: secoli X-XII), e per area diversa, P. Toubert, *La terre et les hommes dans l'Italie normande au temps de Roger II: l'exemple campanien*, in *Società, potere e popolo*, cit., pp. 55-71, pp. 57-59, distingue, in modo netto, due specie del genere *castra*: il *castellum* di funzione «puramente militare» e il *castrum* come «habitat paysan», centro di raccolta e difesa (all'interno «d'une enceinte castrale», p. 61) del popolo contadino.

²⁵ Martin, *La Pouille*, cit., p. 276, e anche Id., *Pouvoir, géographie de l'habitat et topographie urbaine en Pouille sous le règne de Frédéric II*, in *Atti delle seste giornate federiciane*, Bari, Editrice tipografica, 1986, pp. 145-173, p. 163.

pre, con una cinta murata²⁶, che unisce alla evidente ragione militare, l'espediente abitativo di difesa della popolazione e, anche, di sua occhiuta sorveglianza²⁷. Sono strutture appositamente edificate, oppure trasformate da casali preesistenti, non inconsuete in altre aree pugliesi, quali la Puglia centrale, il Tavoliere, o il Gargano²⁸, e che segnano anche una certa continuità dall'età bizantina all'istituzione del regno²⁹, e che, tuttavia, nell'estremo Salento non sono attestate con intensità³⁰. Insomma, il processo d'incastellamento, ch'è da attribuire in via di principio al movimento di conquista normanno³¹, sembra meno intenso nel Salento meridionale che nel resto di Puglia, ma è probabilmente un'ingannevole apparenza, perché se il *castrum* è (anche) lo strumento che sottrae terra e potere ai bizantini³², pure qui doveva esserci più di quel che tramandano le fonti. Anzi il *castrum*, in questo senso di strumento militare che segna il passo della conquista, precede logicamente l'ordine feudale dei territori, ed è congetturabile, e fors'anche variamente riscontrabile, una sua esistenza in molte delle località non civiche ricordate dal *Catalogus* e forse anche in altre località; definirei anzi opportuno criterio ipotizzare che in ogni abitato d'una qualche importanza ci sia stato un *castrum*, almeno nel senso di fortezza³³, per piccola che fosse, e anche forse a prescindere, almeno in certa misura, dall'ordine delle terre feudali. Resta il fatto che la conquista normanna introduce in Puglia, e nel Salento, il processo d'incastellamento e, convergentemente, l'ordine feudale delle terre e degli abitanti. Ora va posto per principio che il castello e il feudo, a prescindere dal loro rapporto, che certo c'è, esprimono sempre potere, e in particolare quel primo e più evidente tra i poteri ch'è la giurisdizione. L'esempio di alcune aree francesi, forzoso per diversi profili, invece potrebbe mostrare proprio e anzi tutto il ruolo di potere del castello: nei primi tre decenni del secolo XI, i ca-

²⁶ Martin, *La Pouille*, cit., pp. 267, 280, 281, 282; Id., *Pouvoir*, cit., p. 162 («muraille castrale»); Id., *Les communautés*, cit., p. 77.

²⁷ Martin, *La Pouille*, cit., pp. 273, 276, 277, 281; Id., *Pouvoir*, cit., p. 162; Licinio, *Castelli*, cit., p. 45.

²⁸ Martin, *La Pouille*, cit., pp. 277, 280, 281-282, 287 sg.

²⁹ Martin, *Les communautés*, cit., pp. 77, 80.

³⁰ Licinio, *Castelli*, cit., pp. 29-30, 41, 49-51, indica per l'intera area dell'attuale Salento: Tarranto, Massafra, Mottola, Lizzano, Palagiano, Torre Santa Susanna, Oria, Ostuni, Ceglie, San Vito, Mesagne, San Pietro Vernotico (alcuni da «cenni non inequivocabili delle fonti»); nel Salento leccese: Gallipoli, Castro e Nardò, e tra i *castra* non di *civitates* Fulcignano (Galatone), Acquarica del Capo, Presicce: ma per questi ultimi si suggerisce giustamente di far parlare l'architettura o i resti oltretutto fonti poco chiare o congetture poco plausibili.

³¹ S'è detto «a priori»: Martin, *La Pouille*, cit., pp. 274-275, 277, 278; con eccezioni o prove contrarie: p. 267. Licinio, *Castelli*, cit., pp. 31 sg.

³² Martin, *La Pouille*, cit., p. 281; Licinio, *Castelli*, cit., pp. 33, 35.

³³ Martin, *La Pouille*, cit., p. 277.

stelli, nella Borgogna meridionale (con possibilità di riscontro per l'intera Francia), devastano le giurisdizioni comitali «pubbliche» – cioè per *officia regi* – e frammentano, cioè ridisegnano, gli antichi distretti stabilendo nuove gerarchie tra le istituzioni giudicanti, anche feudali³⁴. Una minore forza destrutturante sembra quella del castello spagnolo, ma anche qui è inevitabile che il castello esprima potere³⁵. Un ruolo di potere sarà stato indubbiamente anche dei castelli normanni, nel basso Salento, e dei loro titolari, ma se n'è persa la traccia concreta e diretta; e tuttavia per dotarsi d'un possibile riscontro, ricordo il caso, nell'alta Puglia, di «Willelmus», titolare «de castello Sancti Nicandri», che, dal suo «pretorio» (indubbiamente la casa castrale) dona ad una chiesa un'altra chiesa, senza riservarsi «ullum patrociniū nec redditā»³⁶. Quel che il castellano dona è allora, in termini di potere, tutto quel che il castellano ha: diritti di natura dominicale, inclusa, naturalmente, la «giustizia dominicale»; poteri, cioè, coercitivi sui sottoposti per le prestazioni, in genere agricole, alle quali son tenuti, ma i poteri di vera e propria giurisdizione non vengono concessi, perché è dubbio che «Willelmus» ne avesse: all'atto è teste un «balivus», che non sembra istituito da lui. Quando le stesse situazioni dominicali hanno titolo diverso, come il titolo demaniale, e sono regie, la differenza si vede, e il re può concedere oltre il territorio e gli *homines* su di esso, anche un potere baiulare, e in ogni caso giurisdizioni che non sembrano coercitive; questo avviene appena fuori dall'area del Salento estremo, per il demanio regio di Mesagne³⁷. Quanto alle situazioni feudali sulla terra, disponiamo solo di criteri generali per cercare di comprendere in che modo un tal titolo attribuisse un potere giudicante del feudale sul suo territorio, e intendendo, naturalmente, un potere diverso da quello dominicale: sarà prudente, intanto, distinguere le concessioni feudali da quelle allodiali³⁸. Questa pru-

³⁴ G. Duby, *Recherches sur l'évolution des institutions judiciaires pendant le X^e et le XI^e siècle dans le Sud de la Bourgogne*, in *Hommes et structures du moyen âge* (1946-1947), Paris, Mouton, 1973, pp. 14, 27, 30, 31-32, 43-45.

³⁵ Indico il classico E. de Hinojosa y Naveros, *El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media* (1905), Pamplona, Urgoiti ed., 2003, pp. 88-101.

³⁶ *Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005-1237)*, a cura di A. Petrucci, III, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1960, pp. 322-324 (n. 116 del 1174). L'identificazione del «pretorium» col castello è già in Martin, *La Pouille*, cit., p. 275. Invece nell'area salentina, benché prima dell'età normanna, il nesso tra castello (*castellum*) e potere risalta chiaramente dal saggio di C.G. Mor, *I «vaxalli» del vescovo di Oria-Brindisi*, in *Studi medievali in onore di A. De Stefano*, Palermo, Società siciliana di storia patria, 1956, pp. 351-358.

³⁷ J.-M. Martin, *Le domain royal de Mesagne aux XII^e et XIII^e siècles*, in *Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di L.-R. Ménager*, a cura di E. Cuozzo e J.-M. Martin, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 401-421, pp. 408, 415, 417.

³⁸ Sembrano di questa natura diversi dei documenti usati in M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia* (1966), Milano, Giuffrè, 1984², pp. 285-308.

denza è necessaria anche per i castelli, e bisogna liberarsi dalla mentalità attuale che li può immaginare vincolati al potere statale e disciplinati da un «diritto pubblico»: i castelli, come le terre, in quest'epoca, e anche dopo, possono essere, e non di rado sono, «privati» (a titolo o regime dominicale o allodiale) o feudali o statali³⁹. Bisogna inoltre rifarsi alla saggia idea, non sempre seguita, che i feudali hanno poteri giurisdizionali solo per espressa concessione regia⁴⁰.

3. «*Castrum*» e feudo. Lo stesso principio rigorista, e forse anche più intenso, vale anche per l'età federiciana⁴¹, e per quest'epoca, anzi, abbiamo le prime e più generali notizie dirette del tipo di potere di cui è dotato, o può esserlo, un *castrum*, e come ne è dotato: la concessione di un *castrum* è fatta *in capitania* ed è unita alla concessione, in esso, del «justitiarius cum omnibus justitiis, justitiariis rationibus omnibus»: insomma la giurisdizione del *castrum* si concede, nonostante l'ereditarietà (da considerare eccezionale), con le cautele dell'*officium*⁴², e non in feudo. Naturalmente, quando lo si concede con tale regime, al *castrum* è riconosciuta una certa importanza, militare o strategica. Non per tutti i *castra* vale lo stesso principio. Possono esserci naturalmente *castra* concessi in feudo puro e semplice, e addirittura *castra* dominicali: sappiamo, ad esempio, che il vescovo di Nicastro dette a Federico II la metà di Nicastro ottenendo in permuta da lui il «castrum Rocce Fallucce»⁴³. E, d'altra parte, un tale esempio mostra meglio di ogni argomentazione che Federi-

³⁹ Cenni in G. Vismara *La disciplina del castello medievale* (1972), Milano, Giuffrè, 1988², pp. 53 sg.

⁴⁰ Jamison, *Additional Work*, cit., p. 536, nota 1. Evito qui di trattare il rapporto tra giustizieri e conti, forse da ripensare dopo l'intervento di Martin, *La Pouille*, cit., pp. 799-800. Si tratta comunque di un profilo della secolare questione di relazione tra poteri feudali di giurisdizione e magistrature regie.

⁴¹ G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce, Milella, 1985, pp. 68-95; Vallone, *Feudo quaternato*, cit., p. 629, con rinvii bibliografici. È compatibile con questa impostazione quanto si legge in J.-M. Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266). Atti delle seste giornate normanne-sveve*, Bari, Dedalo, 1985, pp. 71-121, pp. 82-83. Si noterà che la formula di concessione di contea, conservata nell'epistola VI, 2 di Pier delle Vigne (*Epistolarum [...] libri VI*, vol. II, Basileae, sumpt. J. Christ, 1740, pp. 158-160) è priva di espressa menzione di giurisdizione (la si confronti con la VI, 8 [pp. 176-177] per Federico d'Antiochia).

⁴² P. de Vineis, *Epistolarum*, vol. II, cit., VI, 25, pp. 196-197: si tratterebbe del «castrum Vazanum».

⁴³ La notizia è in un documento della prima età angioina in E. Sthamer, *Bruchstücke mittelalterlicher Enqueten aus Unteritalien. Ein Beitrag zur Geschichte der Hohenstaufen* (1933), in *Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter*, Aalen, Scientia Verlag, 1994, p. 603, n. 3.

co II con le sue *constitutiones* III 32 *Castra* e III 33 *In locis* consentiva la costruzione o il rifacimento di *castra* privati, solo previa sua *licentia*, e mai nei luoghi demaniali⁴⁴. Inoltre, il castello che si considera di imprescindibile importanza resta di titolo demaniale, con delle convergenze da non trascurare, perché un tal castello è sito, in via di principio e in quest'epoca, in luoghi demaniali, e non di rado questi luoghi sono *civitates*. Si tratta, insomma, di «castelli curiali», o demaniali, amministrati direttamente dalla corona e, in alcuni casi (i *castra exempta*), direttamente dal re⁴⁵. In Terra d'Otranto i *castra exempta* noti in età federiciana sono quelli di Taranto, Brindisi, Ostuni, Oria⁴⁶, ma si conoscono – oltre questi – altri «castelli curiali», indicati dal cosiddetto *statutum de reparacione castrorum imperialium*: Matera e Girifalco (in aree ora esterne alla Terra d'Otranto), la *domus* imperiale di Castellaneta, Ginosa, Mottola, Massafra, Gallipoli, Nardò, Otranto, Lecce⁴⁷: tredici, e solo quattro nell'estremo Salento. Intanto va registrato che si radicalizzano e tecnicizzano, rispetto alle epoche precedenti, la vocazione militare del castello e la logica di presidio generale del territorio sicché la cinta muraria perde la sua importanza⁴⁸; essa anzi inizia ora a dare fastidio e ad impacciare l'esercizio del potere, e non è raro il caso di un suo abbattimento, per quanto in Puglia questo avvenga raramente. Quanto alla differenza tipologica del *castrum* dal casale, quando il *castrum* si identifica con l'abitato fortificato e murato è differenza, come nell'età normanna⁴⁹, assai netta, e vi si collega molta importanza: la *const.* III 25 *Post mortem* individua in tale differenza l'alternativa essenziale tra suffeudi quaternati: «sive sit castrum sive sit terra plana»; e un documento del 1238 o 1239 indica «feudum unum in terra plana situm, loco vel artificio non munitum» (che dobbiamo identificare con un casale)⁵⁰.

⁴⁴ La gl. *Castra* alla *const.* III 32 (ed. Cervone, Napoli, 1773, p. 390) spiega: «castra [...] id est arces seu castella, fortia, quas fortilitia dicimus. Castellum enim primo dicitur, id est receptum, seu casarium ubi multi possunt reducere et munire».

⁴⁵ E. Sthamer, *L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I d'Angiò* (1914), trad. it. di F. Panarelli, a cura di H. Houben, Bari, Adda, 1995, pp. 10, 57 sg.

⁴⁶ Sthamer, *L'amministrazione dei castelli*, cit., pp. 57-58.

⁴⁷ Sthamer, *L'amministrazione dei castelli*, cit., pp. 105-106 (ediz.). Il documento tradizionalmente datato al 1230/1240 è da Sthamer (pp. 42-43, 83 sg.) arretrato ai primi anni di quel decennio.

⁴⁸ Martin, *Pouvoir*, cit., pp. 162-163, 156; Martin, *L'organisation administrative et militaire*, cit., p. 79.

⁴⁹ Martin, *La Pouille*, cit., p. 282: il casale è «un habitat de petit taille et qui n'est pas muni d'une enceinte» come invece il *castrum*.

⁵⁰ E. Winkelmann, *Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV*, I (1880), r. an. Aalen, Scientia Verlag, 1964, n. 829 (p. 641). Svolgo in tal modo l'intuizione non sfruttata in Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 35, nota 92: i testi usati indicano un suffeudo quaternato (abitato: un casale) e non un suffeudo piano. Va corretto dunque Capasso, *Sul catalogo*, cit., p. 49, no-

Una relativamente maggiore informazione documentale affiora soltanto per l'età angioina; ma in quest'età, e in particolare ad iniziare dalla guerra del Vespro, si determina una frattura profonda nell'ordine costituzionale, che innova sul periodo monarchico precedente anzitutto per i poteri giurisdizionali della feudalità: ogni feudale diviene giudice naturale – di giurisdizione civile – nella sua terra per il solo fatto di esserne investito, anche senza espressa concessione del re⁵¹. Qui c'è una nuova e profonda posizione, spinta fino all'indenticità, del legame tra terra e potere. La novità è evidente anche nella teoria e nella pratica giuridica del *castrum*: se ne presume ormai in generale la natura feudale⁵², e questo inficia il principio della sua concessione *in officio*, propria dell'età sveva; inoltre il *castrum* ha ora – come ogni feudo – una giurisdizione «inerente», che prescinde dalla espressa concessione regia⁵³. Ten-

ta 2, e anche, in certa misura, Vismara, *La disciplina del castello*, cit., p. 69, nota 160. Si noti che la terra feudale del 1238/1239 è di «Rogerus» primogenito ed erede di «Raynonus de Gargano (Cagnano)» a sua volta da legare all'omonimo feudale in Nardò: *Catalogus*, cit., § 264 (p. 43). Si legga anche il commento a questo paragrafo (e al successivo) di E. Cuozzo, *Catalogus Baronum. Commentario*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1984, pp. 61-62. Nel 1359 il «feudum seu terra quondam Berardi de Canniano» era Collemeto, tra Nardò e Galatina: M. Pastore, *Le pergamene della Curia e del Capitolo di Nardò*, Lecce, Centro di studi salentini, 1964, pp. 59-63, p. 60. Berardo, figlio d'un Rainone, aveva però altri feudi: L.G. de Simone, *Lecce ei suoi monumenti* (1874), Lecce, Centro di studi salentini, 1964², pp. 167-168.

⁵¹ Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 102 sg., e in altri miei scritti. Non sembra consapevole di tale frattura anche uno storico come J.-M. Martin, *L'ancienne et la nouvelle aristocratie féodale*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno. Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve*, a cura di G. Musca, Bari, Dedalo, 2004, pp. 101-135, pp. 129-130. E, con minor evidenza, nell'altro suo saggio *Les revenus de justice de la première maison d'Anjou dans le royaume de Sicile*, in *La justice temporelle dans les territoires Angevins aux XIII^e et XIV^e siècles: théories et pratiques*, éd. par J.P. Boyer, A. Mailloux, L. Verdon, Roma, École française de Rome, 2005, pp. 143-158, p. 145. In questo stesso volume, sorprende invece che E. Cuozzo, *I diritti di giustizia dei signori nel regno di Sicilia-Napoli*, cit., pp. 265-278, sia profondamente estraneo al problema che tratta, lontano dalla letteratura antica e recente sulle norme che cita, e lontano quindi dalla loro piena comprensione, per la quale è tutt'altro che sufficiente il ricorso ad un giurista secentesco come il Novario. Più che giusta e consapevole mi sembra la prudenza delle conclusioni al volume stesso di G. Galasso.

⁵² Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 106-121, 139. A fine Duecento già la gl. *Praeter questiones de castris* alla federiciana *const. I, 44 Justitiarum* (ed. Cervone, cit., p. 98b) sostiene che «castra sunt feuda eo ipso quod castra sunt» (col commento, sul punto, di Andrea d'Isernia [97b], che ne parla anche nell'opera feudale).

⁵³ Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 39 sg., 49 sg. (per la dottrina di diritto comune), 116 sg. (per l'elaborazione teorica di Andrea d'Isernia). Alcuni cenni a questi problemi dottrinali (in verità sbrigativi per quel che riguarda la dottrina meridionale) erano già in Vismara, *La disciplina del castello*, cit., pp. 106-112. Si legga anche C. Danusso, *Ricerche sulla «Lectura feudorum» di Baldo degli Ubaldi*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 119 sg.

gono ormai il campo due figure istituzionali di castello, definite dal loro differente regime, e dalle loro differenti logiche: il *castrum* demaniale, ad eminente vocazione militare, e quello feudale. I giuristi poi ci avvertono: «comites et barones, praeterquam in locis demanii, in terris et locis eorum, sitis non prope confinia Regni, possunt si volunt, si non ad aemulationem et (si) materia scandali exinde non oritur (de novo facere et reficere fortilitia et turre sine licentia Regis)»⁵⁴. In tutto questo è implicita anche la caduta, iniziata forse già prima, d'un certo innesto di carattere militare tra *castrum* (o di quei molti *castra* nei quali prevale la destinazione abitativa) e feudo. Naturalmente *castra* a vocazione militare restano; e restano anche tra i *castra* feudali per le esigenze d'insediamento della nuova dinastia e per la logica certamente militare della nuova feudalità francese; ma i più tipici tra i castelli militari sono, indubbiamente, i «castelli curiali», e ne sono censiti altri rispetto a quelli noti nel periodo federiciano: Torremare (in area allora della Terra d'Otranto), il *palacium* regio di Villanova d'Ostuni, e poi, nel Salento meridionale, i *castra* di Ugento e di Castro⁵⁵; forse addirittura di Uggiano⁵⁶. E possono emergere altre indicazioni di castelli, che sono quasi certamente feudali, e, a volte anche, nemmeno si può dire con tutta certezza se sono castelli; ad esempio Castiglione (dal nome però rivelatore) ch'è censito nel 1276: «Castellione de Dipresso cum Andrano quod taxatur per se et non cum castro»⁵⁷.

Il *castrum* tuttavia è, in generale, ormai anzitutto feudo: tutt'uno con esso. E forse va anche detto che il *castrum*, nuovo o riattato che sia, quando non è, o non è più, a diretto uso militare, né demaniale, è a volte, e forse spesso, poca cosa; ad esempio il *castrum Balbani*, nella Puglia ofantina, era alla

⁵⁴ Così Andrea da Isernia commentando la *const.* III, 32 *Castra* (ed. Cervone, cit., p. 391a).

⁵⁵ Sthamer, *L'amministrazione dei castelli*, cit., pp. 18, 64: da liste degli anni 1269, 1280, 1282. Anche H. Houben, *L'amministrazione dei castelli*, in *Le eredità normanno-sveve*, cit., pp. 219-234. Riflessioni utili sul ruolo militare dei castelli feudali della prima età angioina in Licinio, *Castelli*, cit., pp. 205 sg.

⁵⁶ Dagli spogli di E. Sthamer editi in L. Penza, *Le liste dei castellani del Regno di Sicilia*, Galatina, Congedo, 2002, p. 72; ma cfr. Licinio, *Castelli*, cit., p. 37, nota 52.

⁵⁷ N. Barone, *La cedola per l'imposta ordinata [...] nel 1276 per la circolazione della nuova moneta di denari in Terra d'Otranto*, in *Studi di storia napoletana in onore di M. Schipa*, Napoli, Itae, 1926, pp. 127-139, p. 136, che offre un testo assai più corretto della trascrizione presente nel «lascito Sthamer» edito in *I Registri della Cancelleria Angioina* (d'ora in poi RCA), 46, Napoli, Acc. Pontaniana, 2002, pp. 217-222, p. 220. Per «castro» non dovrebbe intendersi la città di Castro perché RCA, 8 (Napoli, Acc. Pontaniana, 1957), n. 35 (p. 282) si parla di «castris Dipresse». Lo stesso vale per il «casale Asinarice» (Sanarica), censito «non cum castro» nel testo dato dagli stessi autori alle stesse pagine e poi indicato come feudo dei della Marra (1284) e dei Pipino (1316) in E. Sthamer, *Der Sturz der familien Rufolo und della Marra [...] (1937)*, in *Beiträge*, cit., p. 708, e N. Cianci Sanseverino, *I campi pubblici di alcuni castelli del Medioevo in Basilicata. Studio giuridico feudale*, Napoli, Pesele, 1891, p. 117. In altre fonti, al 1269, si indica il «castellum» di Corigliano.

fine del 1277 «in partem dirutum et fractum, cum sala discohoperta, duabus cameris cohoptis et cappella»: insomma un piccolo luogo di possibile difesa, e perciò di ricetto, per i «villani» dei dintorni, e dunque struttura o *domus* difensiva di nucleo abitativo senza vera differenza dal *casale* che non sia appunto in quest'esser difeso che consente la difesa⁵⁸. La prassi avvicina il *castrum* al casale, ma in teoria (e non di rado anche in pratica) la differenza resta. Si tratta, anche qui, in questa teoria, d'una differenza ormai soltanto tipologica od esterna perché il *castrum*, come luogo fortificato, è ancora pensato come (e a volte è) cinto da mura⁵⁹, con chiara, tuttora, distinzione dal *casale*; ma anche il *casale* è, in via di principio, oggetto di feudo⁶⁰. Ed è perciò differenza naturalmente esterna tra oggetti sottoposti indistintamente (o con distinzioni interne) allo stesso regime, ch'è quello feudale. Ed è altrettanto ovvio che quest'indistinzione di regime giuridico abbia finito per retroagire sulle distinzioni tipologiche, individuando un termine comune in ragione del comune regime e in occasione di esso. Questo termine comune è «terra» ed equivale, lo dico in prima approssimazione, a feudo od unità feudale. È riconoscibile in questo significato fin dal *Catalogus* normanno, anche se è proprio nell'età angioina che l'uso si diffonde, e anche se non è certamente questo il suo unico uso.

4. *Terra e feudo*. Da sempre il giurista avverte che la «terra» è «nomen generale»⁶¹, e dunque bisogna fare attenzione alle distinzioni di regime giuridico. Si dirà che sono formalismi oltre i quali è sempre possibile definire la sostanza della cosa; ma è un errore nel quale incorrono le ingenuie separazioni tra forma e contenuto, perché ogni contenuto si dà in una forma che lo definisce, e nessun contenuto è impermeabile alla sua definizione. È dunque il regime giuridico che definisce e, direi quasi, costituisce il suo oggetto. La ridu-

⁵⁸ Cianci Sanseverino, *I campi pubblici*, cit., p. 140.

⁵⁹ Testi dottrinali tra Due e Trecento in Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., p. 23, nota 20 (e altri, dell'Isernia, nel commento alla *const.* II, 32 *Prosequentes*: «locus muris circumdatus, ut castrum» [ed. Cervone, cit., p. 257a]). Indico anche, ma solo per cogliere le costanti terminologiche all'interno di molteplici sviluppi, il *consilium* I, 51 di G.F. de Ponte (ed. Genevae, 1666, pp. 184-187).

⁶⁰ Questo principio vale per quei casali che non sono demaniali, e che dunque sono feudali, salvo che non siano allodiali. Si usi Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., s.v. «casale» e «casale».

⁶¹ Mi accontento d'indicare Carlo di Tocco nella gl. *Si quis. terram* in *Lomb.* II, 35, 3 *Si quis commutaverit* (ed. Venetiis, cc. 173r-173v), già notata da Capasso, *Sul catalogo*, cit., p. 49, nota 2. E aggiungo il farraginoso, ma convergente, intervento, a fine Quattrocento, di Paride dal Pozzo *Tractatus de redintegratione feudorum* (nei suoi *Tractatus feudales*, Francofurti, imp. S. Feyrabend, 1575) cap. 167-168 (pp. 173-175); e anche, per il suo profilo feudistico, il *cons.* II, 56 di G.F. de Ponte, pp. 253-254 (n. 1: «istud nomen terra potest dici genus continens sub se plura, quae differunt specie»).

zione pura e semplice della «terra» al suo stato fisico o geografico è imprudente, e lo potrebbe subito mostrare il problema della sua confinazione, che ha già a che fare con il potere che si esercita su di essa. Per mettere in chiaro il significato «feudale» di terra, bisogna allora evitare non solo il suo concetto demaniale ch'è in genere subito evidente perché opposto a «feudale»⁶², ma il suo concetto prediale o dominicale: quello che, ad esempio, definisce l'oggetto dei diritti e dei poteri del proprietario, e che – evidentemente – è da sempre attestato⁶³, ma che è anche subdolo perché s'annida nel corpo stesso, e nel regime, della «terra feudale». La «terra feudalis» è già presente – né sorprende perché è esigenza connaturata al feudo – nella *const.* III 18 *Domini* (di attribuzione gugiemina e accolta nel *Liber Augustalis*), che obbliga i vassalli al giuramento di non cospirare a che i loro feudali «*terram quam habent amittant*». Ma cos'è questa terra oggetto di feudo? Già il *Catalogus* indica, ad esempio, un feudale che «*tenet cum terra sua Cracum et Gagnanum*», feudi da quattro *militēs*⁶⁴ e, assai probabilmente, casali: si tratta di una realtà articolata, non predeterminata da una netta e definita entità geografica rivestita feudalmente; è, piuttosto, un insieme di parti unite nello stesso regime: una unità feudale. È la «*tota terra feudalis*» del *Catalogus*⁶⁵ e poi d'altri documenti, ad esempio quello del 2 dicembre 1303, quand'è ricordata la «*tota terra pheudalis*» del defunto Filippotto de Toucy nella quale «*includuntur expresse terra Muri, castrum Albani et casale Aspri*», in Basilicata⁶⁶. Come si nota, qui la terra feudale accoglie diverse tipologie abitative⁶⁷ ed esprime il senso unitario di questa diversità: il loro essere circoscrizione o distretto feudale⁶⁸ definito dal potere del feudale su di esse, anche se l'articolazione geografica delle parti, non di rado distanti tra loro, può influire, come anche l'assetto dell'insie-

⁶² Così nella *const.* III, 55 *Cum per partes Apuliae* si dice «*tam in terris demanii nostri quam in terris comitum et baronum*». E ad esempio Andrea da Isernia *In usus feudorum commentaria*, in (L.F.) II, 16 *de controuv. feudi* (Francofurti, apud h.A. Wecheli, 1598) n. 9 (p. 277a): «*in terris quae non sunt de demanio sed sunt ecclesiarum, comitum, et baronum*».

⁶³ Indico quasi per divertimento la l. 3 *Si quis commutaverit* di *Lomb.* II, 35, e, tra le *decisiones* di Matteo d'Afflitto, la *dec.* 68, in una qualunque delle molte edizioni della raccolta.

⁶⁴ *Catalogus*, cit., § 141 (p. 26), e altrove.

⁶⁵ *Catalogus*, cit., § 408 (p. 73), § 835 (p. 152).

⁶⁶ Cianci Sanseverino, *I campi pubblici*, cit., pp. 115-117, p. 117.

⁶⁷ Nel documento alla nota precedente l'indicazione della «terra Muri» equivale assai probabilmente a *civitas*; poteva indicare la città priva di vescovo (de Ponte *cons.* II, 56, n. 5). A. Capece *Investitura feudalis*, Napoli, apud I. Cacchios etc, 1570, § *Cum terris* (p. 100a), pur sapendo che «terra» è *nomen generale*, tuttavia per definizione comune è «*locus muris circumdatus, pluris castrum minoris civitatis*». Nella prassi, quando la tipologia del *castrum* avrà perso ormai uno specifico significato, il concetto di «terra» indicherà anche il casale dotato di cinta muraria.

⁶⁸ Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., p. 24, nota 22.

me, sulla costruzione di questo potere⁶⁹. Per principio dunque il termine «terra feudale» va pensato come espressivo d'un regime e non d'una condizione naturale della terra; il suo contenuto – o meglio oggetto – può essere assai vario e complesso, o più semplice, come, per esempio, la terra di «Riccardus de Martano» consistente «in casali Martani et in casali Curse»⁷⁰, o ancor più elementare, come nel caso di terra feudale consistente in un solo *castrum* o in un solo casale⁷¹. Il titolare di questa terra, chiunque sia, è un feudale; e così come «terra feudale» indica qualunque feudo avente ad oggetto il territorio (possono esserci naturalmente altri oggetti del titolo feudale), i «terreri» sono indistintamente «comites, barones et feudatarii»⁷².

La storiografia si è per lo più disinteressata di questo problema; quella più attenta, però, sostiene che, nel XIII secolo, «terra» equivale a «localité habitée»⁷³. Si tratta di una idea che coglie un profilo della questione, ch'è però, di per sé, più complessa, intanto perché raramente, nella pratica, la «terra feudalis» coincide con un solo nucleo abitativo; ma è poi anche possibile che la «terra» costituisca feudo non abitato. Il *Catalogo* normanno contiene certamente di questi feudi, e possiamo immaginarli ad esempio nei *feuda pauperima*, o nei minimi *feuda non integra*, che indicano i feudi per frazioni di valore rispetto all'unità di misura (un *miles*) del *servitium* da prestare⁷⁴, e que-

⁶⁹ Alcuni esempi in Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 133-134, 134 sg., 146 sg., 182 sg.

⁷⁰ Jamison, *Documents from the Angevin Registers of Naples: Charles I* (1949), in *Studies*, cit., pp. 315-408, pp. 348-349, n. 110. Nel doc. del 17 febbraio 1277, relativo alla prestazione del *servitium* dovuto per feudi di valore inferiore alle 20 once (e cioè tenuti a prestazioni inferiori a quella di un *miles*) si citano, oltre a «Riccardus de Martano», anche «Riccardus de Montefusco pro casali Balneoli» e «Rogerius Marmontus pro casalibus Butrunti et Casamaselle».

⁷¹ Esempi in Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., p. 24 e nota 23, e anche alla nota precedente.

⁷² Così inizia un celebre paragrafo del capitolo angioino del 10 giugno 1282 edito nella *Legislazione angioina* (a cura di R. Trifone, Napoli, Lubrano, 1921), n. LVIII, p. 92. Cfr. S. Tramontana, *Terre e uomini*, in *Le eredità normanno-sveve*, cit., pp. 176-195, p. 179 (con riferimento alla Sicilia).

⁷³ Martin, *La Pouille*, cit., p. 820, che rinvia espressamente al quadro tracciato in Martin, *L'organisation administrative et militaire*, cit., pp. 79-83 (con riflessioni in entrambi i testi sull'*universitas* e *baiulus/baiulatio* che è opportuno misurare sulle loro valenze anche dottrinali: Vallone, *Istituzioni feudali*, *sub voces*). Inoltre Cuozzo, *Quei maledetti Normanni*, cit., pp. 127-128 («terra» indica «non solo un feudo, ma anche ciascuna delle realtà abitative» con giusta considerazione del regime feudale o demaniale della terra); Tramontana, *Terre e uomini*, cit., p. 178 («terra» indica «un centro abitato e il suo territorio»). Più generiche proposte in F. Sinatti D'Amico, *Territorio, città e campagna in epoca federiciana: «exemplum Apuliae»*, in *Atti delle seste giornate federiciane*, cit., pp. 73-112, pp. 80, 88.

⁷⁴ Capasso, *Sul catalogo*, cit., pp. 50, 53; Cuozzo, *Quei maledetti Normanni*, cit., pp. 61 sg, 127 sg. Si può peraltro indicare in *Catalogus*, cit., § 460 (p. 85) un «feudum pauperrimum» all'interno di una «terra».

sti vanno ben distinti dai feudi indicati per frazione (o *partes*) dell'unità territoriale o distrettuale del feudo; e tuttavia, nell'antico documento, non sopravvive traccia espressa che questa povertà o queste frazioni siano «terra» (nel senso di terra non abitata). Semmai, salta alla luce il rapporto viscerale che ha il titolo feudale sulla terra prediale quand'anche questa non ne sia l'oggetto: i tanti «villani» censiti come unico oggetto del feudo esprimono la terra che son legati a coltivare, e che qualche volta è anche espressa di suo («villanos octo et hereditagium de terra modia viginti»), non perché sia feudale, dato che è terra allodiale all'interno di un feudo, ma perché è, come i «villani», quota ereditaria o dominicale d'un feudo sulla quale grava *servitium*⁷⁵. Ora la resistenza del termine «terra» a definire feudi non abitati è piuttosto evidente anche in documenti successivi, come nella cedola del 1276, che indica una «terra» all'interno di altra «terra»⁷⁶ e una terra costituita da due *partes* di casale di diversa «quantità» (che in realtà dovrebbero essere due casali)⁷⁷, e non può, né deve, venir meno la convinzione che si tratti di terre abitate. Si tratta tuttavia di una resistenza nata probabilmente dalla scarsità di fonti antiche a disposizione, e che, col tempo, con la maggior ricchezza di carte e con l'aumento stesso dei feudi, che si avrà in specie con l'età della rifeudalizzazione, è destinata ad acquetarsi e a definire anche feudi solo rurali⁷⁸. Ma è certo una resistenza nata anche dal tipo di documento qui usato⁷⁹, perché, evidentemente, i cedolari di collette o quelli di feudi servono sempre alla determinazione di misure fiscali (i tributi ordinari e straordinari o il *servitium*) e questa determinazione è, o si può immaginare che sia, più alta in riferimento ai nuclei abitati e alla numerosità della popolazione.

Radicato in questi presupposti, il termine «terra» sembra più adatto a penetrare e ad articolare gli oggetti dell'interesse fiscale anche al di là della loro stessa struttura territoriale. In effetti i cedolari di collette d'età angioina han-

⁷⁵ Integro, nel modo che si legge, la congettura di Capasso, *Sul catalogo*, cit., pp. 51-52 (e pp. 53, 57), ma non escludo la possibilità di «villani» che siano oggetto esclusivo di feudo, senza connessione con terra ch'è parte allodiale di feudo. Il riferimento è a *Catalogus*, cit., § 502 (p. 95); ma tutto il gruppo dei §§ 472-693 (così come i due ultimi lacerti aggiunti del documento) si prestano a riflessione sul punto.

⁷⁶ Barone, *La cedola*, cit., p. 136 (e RCA, 46, p. 220): «terra quam tenebat Thomasius [...] de eadem terra (quondam Nicolai de Monopulo)».

⁷⁷ Barone, *La cedola*, cit., p. 136 (RCA, 46, p. 220): «terra Gervasii de Matina videlicet casale Tulli quod tenet Americus [...] in tercia partes ipsius quantitatis et duas partes quas tenet Johannes». Dovrebbe trattarsi però dei due casali di Martino e Tuglie: RCA, 8, n. 22 (p. 281).

⁷⁸ Uso qui fonti dottrinali: dal Pozzo, *Tractatus*, cit., cap. 38, n. 14 (p. 45) dove si parla di «iardenum vel terram feudalem».

⁷⁹ Cioè i cedolari di collette o di feudi, che consentono l'individuazione geografica e tipologica dei distretti territoriali.

no per base, esattamente come i cedolari di feudi⁸⁰, l'unità feudale⁸¹, ma né l'uno né l'altro documento individua necessariamente quest'unità nei feudi concessi direttamente ed esclusivamente dal re, cioè nell'unità feudale *in capite a rege*⁸². Ce lo conferma Andrea da Isernia (†1316), il grande giurista che costruì le sue dottrine sulla base della prassi cancelleresca, e ch'è perciò un doppio errore non conoscere. Egli dice: «si in cedula taxationis collectae quae sunt in quaternis et registris Curiae sit aliqua terra taxata in collecta per se, illa si est feudum, dicitur (feudum) quaternatum»⁸³, e il feudo quaternato può essere naturalmente anche suffeudo quaternato, cioè concesso non direttamente né esclusivamente dal re⁸⁴. Si tratta dello stesso criterio che viene applicato nei cedolari di feudi, dov'è registrato il *servitium* feudale dovuto al re anche per i suffeudi quaternati, ma non il *servitium* dei «(suf)feuda simplicia» che il suffeudale presta al feudatario superiore⁸⁵. Questo, anzi, spiega la fortuna del *Catalogo* normanno (ispirato agli stessi principi) nelle età successive, come già suggerisce la sua storia esterna⁸⁶, e ch'è però fortuna da studiare dal punto di vista strutturale. Le ragioni del sistema quaternato di feudi e suffeudi è palese: la corona vuole il controllo di tutte le unità feudali più importanti del regno; e in generale possiamo dire che queste unità sono quelle abitate, come dimostra la tendenza dottrinale a identificare l'oggetto quaternato con

⁸⁰ Questo è notevole, perché quel ch'è tassato per collette non può esser tassato per il *servitium* feudale: fonti in Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., p. 22, nota 15.

⁸¹ Credo di poter rivendicare questa scoperta: Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., pp. 22-24; e anche un avvertimento: se tutti questi cedolari sono impostati sull'unità feudale, tuttavia solo i cedolari di collette (qualunque ne sia stato il loro antico impiego) hanno base focatica esclusiva, e solo essi possono essere usati a fini demografici; non così i cedolari di feudi: l'errore fu commesso, in margine ad un documento tanto importante quanto malamente edito, da A.P. Coco, *Cedularia Terrae Idroni*. 1378, Taranto, Lodeserto, 1915, pp. 30-31, e continua a mietere vittime (di recente a Nardò).

⁸² Su questo concetto rinvio a Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., s.v. «feudo in capite a Rege».

⁸³ Andrea da Isernia, *comm.* in L.F. II, 16 *de contr. feudi* n. 9, in fine (p. 277a). Il principio – nato dalla pratica – divenne comune; «feudum quaternatum est illud quod est taxatum in subventionibus et cedula collectarum»: S. Loffredo, *Paraph. feud.* (in L.F. II, 16 § *Ibi alii dicunt*) nei suoi *Consilia* [...], Venetiis, apud Iuntas, 1572, c. 26va.

⁸⁴ A prova del pensiero d'Isernia, noto che, per ragioni fiscali, i cedolari di collette inseriscono accanto alle unità feudali, anche quelle demaniali, e anche alcune unità che sono dipendenti (o *de corpore*, o suffeudali) di altre unità, pur essendo, nel documento, *in capite a Rege* per la ragione del tributo (sul punto Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 206, nota 76, e p. 223, con esempi di Lequile, San Cesario e altri). Così nel cedolario del 1276 sono censiti tre casali («Murici, Ciliani [terra], Persani») «de tenimento Neritonis»: Barone, *La cedula*, cit., pp. 136, 138 (RCA, 46, pp. 220, 223). Su feudo quaternato e suffeudo quaternato: Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., *sub voces*.

⁸⁵ Andrea da Isernia, *comm.* in L.F. II, 16 *de contr. feudi* n. 10 (p. 277a). Anche nei cedolari di feudi, allora, sono registrati almeno i suffeudi quaternati.

⁸⁶ Sono ancora basilari gli *Additional Works* della Jamison in *Studies*, cit., pp. 523-585.

i *castra*, ormai rilevanti anzitutto perché abitati; con le «terre» censite «per sé» (cioè a prescindere dallo loro posizione subordinata) nei cedolari di collette; e, per tendenza, con ogni nucleo abitato⁸⁷. E se poi scomponessimo ogni tipo di tributo nei suoi elementi costitutivi⁸⁸, certamente potremmo constatare che la numerosità degli abitanti, e ancor prima il fatto che la «terra» sia abitata, è indubbiamente fattore, benché non unico, di alta rendita fiscale, e non solo nella ragione fiscale delle collette, ma anche in quella del *servitium* feudale. Questo aveva per unità di misura fiscale, com'è noto, la prestazione di un *miles*⁸⁹, e il feudo che doveva fornire un *miles* era quello che rendeva annualmente venti once d'oro⁹⁰; ve n'erano, naturalmente, di rendita e di valore minore o superiore⁹¹.

Qui conta notare, ed è possibile farlo grazie a diversi documenti sopravvissuti in stampa⁹², che al variare della popolazione variano anche i «redditus et proventus» di natura agricola e daziaria che il *dominus* riscuote a sostegno del *servitium*⁹³, e ai quali nelle prime età feudali, con lo stesso fine, s'aggiungono, se il

⁸⁷ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 34, nota 91. La tendenza a considerare quaternato ogni nucleo abitato, iniziata con Andrea da Isernia può dirsi compiuta a metà Cinquecento, in epoca cioè di chiara intensificazione feudale, con M. Freccia, *De subfeudis [...] libri tres*, Venetiis, apud N. de Bottis, 1579, l. III § *Differentiae feud. quaternatorum*, nn. 1 e 34 (pp. 419, 423-424).

⁸⁸ La prospettiva è già posta in Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 62, 223 sg. (con particolare attenzione alle note); e già prima, con riferimento al tributo feudale in Vallone, *Gallatina tra storia e leggenda*, cit., p. 21 e nota 12.

⁸⁹ Solo C. Cahen, *Le régime féodal de l'Italie normande*, Paris, Geuthner, 1940, pp. 67 sg. ritiene, errando, che tale prestazione non fosse commisurata ad un valore del feudo.

⁹⁰ Lo dimostra già Capasso, *Sul catalogo*, cit., p. 51, sulla base di testi di Andrea d'Isernia, ripresi poi da altri (Cuozzo, *Quei maledetti Normanni*, cit., p. 65; Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 39, nota 105); ed è curioso che il Capasso non abbia notato i diversi documenti che attestano questa misura, e che erano e sono sopravvissuti a stampa: N. Vivenzio, *Del servizio militare de' baroni nel tempo di guerra*, Napoli, Simoniana, 1796, pp. XLI sg. (1275), pp. XLVI sg. (1279); Jamison, *Documents*, cit., p. 349, n. 110 (1277).

⁹¹ Il feudo con venti once d'oro (o più) di rendita deve il *servitium militare* di un *miles* (o più): questo *servitium* e questa rendita qualificano il feudo, o suffeudo, come «nobile», sia esso quaternato o non quaternato (cioè «piano»): Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 38-42, e p. 65, nota 18. Il feudo o suffeudo «piano» rustico deve *servitium* di minor valore che può esser retribuito anche con prestazioni predeterminate in natura: Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 32, nota 83.

⁹² Derivano dalle *inquisitiones* sul valore dei feudi del 1272-1273, 1277-1278, 1283-1284: Cianci Sanseverino, *I campi pubblici*, cit., pp. 113-115, 123-153; Sthamer, *Bruchstücke*, cit., pp. 584-656; Jamison, *Notes on S. Maria della Strada at Matrice [...]* (1938), in *Studies*, cit., pp. 260-263, 264-265. Quelle per la Basilicata (1273-1274, 1277, 1278-1279) si leggono ora in buona edizione, a cura di S. Palmieri, nei *Fascicoli Angioini* (d'ora in poi FA), II, Napoli, Acc. Pontaniana, 2004.

⁹³ Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 80-95, pp. 85, 94; Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 59-80.

feudo è «baronia», rendite di natura demaniale come il *plateaticum*⁹⁴. E lo stesso avviene, ed è anche più evidente⁹⁵, per i proventi giudiziali legati alla gestione baiulare del *bancum iustitiae*; ed è dunque ovvio: via via che i feudali, signori di terre e castelli, intensificano i loro poteri di giurisdizione, che saranno massimi nell'«età della rifeudalizzazione», questo tipo di frutto è destinato ad aumentare e, in linea di principio, anche a prevalere sulle altre rendite.

La questione va intanto ben colta nel cruciale, ma lento passaggio dall'epoca sveva, e direi federiciana, all'età angioina, quando il potere baiulare, identificato con il *bancum iustitiae*⁹⁶, veniva concesso dagli svevi solo con espresso privilegio ai feudali, mentre durante la stagione angioina lo si ritrova *ipso iure* anche nei suffeudi⁹⁷. Può sembrare profilo di poco conto per i castelli, ma è invece profilo di estrema importanza, perché il castello non può essere isolato dal contesto territoriale e abitativo in cui si inserisce, o che costituisce, e il suo peso si rovescia in buona misura anche sulla società di sottoposti. E siccome i *castra* sono ormai, in genere, feudi, le ragioni, e i poteri, del castello sono quelli stessi del feudo, e anche di più: sappiamo già dallo «statuto» svevo *de reparacione castrorum* che questa riparazione si ordina in genere agli *homines* della «terra» (e non solo a loro) dov'è il castello. La prassi diviene usuale e, per i giuristi, gli «*habitatores castri tenentur contribuire in refectio*

⁹⁴ Questa graffiante intuizione è già in buona misura nella Jamison, *Additional Work*, cit., p. 536, nota 1, e in forma meno netta nel suo *The Administration of the County of Molise [...]* (1929-1930), in *Studies*, cit., pp. 1-65, p. 55. E Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 64-65, 77. Unifica baronia e feudo quaternato Martin, *La Pouille*, cit., pp. 429-430.

⁹⁵ Si confrontino i luoghi abitati con i casi di luoghi disabitati censiti in Cianci Sanseverino, *I campi pubblici*, cit., pp. 126 (ma qui il *bancum* vale solo 15 tarini), 135, 143 (cfr. FA, II, pp. 227, 213, 276).

⁹⁶ Il *bancum iustitiae* è coincidente con la giurisdizione civile: Cianci Sanseverino, *I campi pubblici*, cit., pp. 131-133; Sthamer, *Bruchstücke*, cit., p. 624 ([FA, II, pp. 132-133] tutti per la stessa «terra» di Lauria). Nonostante l'identificazione col *bancum*, la *baiulatio* spesso sembra, ed è, nome generale che s'estende alla gestione di tutte le rendite della «terra», incluse quelle agricole, benché queste siano geneticamente, e anche strutturalmente distinte dalle altre. Così, se sullo stesso territorio il titolare del potere dominicale non s'identifica col titolare dei poteri giudiziali, la differenza si vede (ad esempio Sthamer, *Bruchstücke*, cit., pp. 605, 606 [nn. 7 e 8]), benché il contenzioso sia ipotizzabile in ogni caso simile e legato al mondo dell'attività agricola e, al più, annonaria. Esempio, sul punto, il brano, che si pensa duecentesco, del *Codice Diplomatico Brindisino*, I, 1940, Bari, Soc. st. pat. Pu., 1977², n. 14 del 1133, pp. 26-27, p. 27.

⁹⁷ Si confronti il caso in Sthamer, *Bruchstücke*, cit., pp. 610-611 (casale *de corpore* senza *bancum*) con Cianci Sanseverino, *I campi pubblici*, cit., p. 126 ([FA, II, p. 227] suffeudo con *bancum*). Tuttavia è ben pensabile che già in età sveva la diffusione territoriale della *baiulatio* soprattutto *in extaleum* nel caso, certamente frequente, in cui il concessionario era il feudale stesso, abbia agevolato la rivoluzione dichiarata, più che costituita, dal celebre capitolo del 1282: Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 102 sg.

ipsius castris», e anche sosterranno, con lessico tipicamente feudale, che «vassallos seu subditos teneri ad contributionem pro quarta parte» del rifacimento⁹⁸. Insomma, feudo o castello, il fatto fisico del «loro» essere terra, rileva solo per le prestazioni e opere dell'uomo su di essa; e le opere sono molte e anche diverse, ad esempio se la terra è *castrum*, ma diverse pur sempre all'interno d'uno stesso principio: il potere sulla terra le pretende e, senza di esse, il potere stesso non ha senso. Questo spiega perché il modo di essere della «terra feudale» (è di questa che si parla), che le carte ci dicono variamente, ma sempre abitata, si mostra anche sempre attraverso un avere: perché ha necessariamente come parte, nel suo essere unione di parti, un territorio, o più territori (rurali) non abitati⁹⁹, che però non sono mai puri e semplici elementi naturali: sono cose dell'uomo: «cultura» e frutto di monte o di bosco, e altro ancora che interessa l'uomo e il potere sull'uomo. Il concetto di «territorium» conserva spesso nelle fonti questa sua natura necessaria e, insieme, subordinata¹⁰⁰, ma il suo tratto essenziale è di non avere un'anima, di essere «corpo»¹⁰¹ di un'altra terra, la «terra feudale», che invece è sempre, o così pare, anima¹⁰²: il suo potere con linfa negli «homines»; la sua «politicità».

⁹⁸ Lo ricavo da una «apostilla», edita in Th. Grammatici *In constitutionibus [...] apostillae*, Venetiis, (apud Io. Variscum), 1562, c. 99va-100ra, ch'è del primo Cinquecento, nonostante sia attribuita a Bartolomeo da Capua.

⁹⁹ Li ho perciò chiamati, in genere, «averi»: Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 205, e, *ad indicem*, s.v. *territoria casalis*.

¹⁰⁰ I moltissimi esempi vanno ristretti nei tempi e, quasi a caso, cito: la *const.* I, 28 *Si dampna* «possessores locorum in quorum territoriis [...] scelera sunt commissa»; Sthamer, *Bruchstücke*, cit., p. 650: «de demanio et pertinentiis seu territorio terre Neritonis» (anno 127[?]); Trifone, *Legislazione angioina*, cit., n. LVIII (p. 92): «antiquis territoriis terrarum suarum» (1282). Evito invece la parola «tenimentum» che a volte coincide con «terra» e più spesso con «territorium», né sorprende perché nel «tenimentum» c'è il «tenere» e il «teneri» (cfr. Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., p. 24, nota 22).

¹⁰¹ Naturalmente è, in via residuale, possibile, e l'ho già detto, il caso di una «terra feudale» che sia soltanto «territorium» (feudo rurale o rustico): caso che diverrà frequente nell'età della rifeudalizzazione; ma l'ambito delle articolazioni interne della «terra feudale», allora si riduce: si perde ogni «parte» in qualche modo distrettuale (suffeudi, casali *de corpore*, «averi» territoriali distrettuati) per restringersi alle proprietà private in essa, fino al limite dell'unica proprietà privata; in tal caso verrebbe meno l'antico broccardo che fissava «aliud esse territorium, aliud praedia sita in illa» (arg. da *Dig.* 50, 16, 239, 8).

¹⁰² In Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., p. 24, si dice che la «terra feudale» «è *nomen* generico che individua tutti gli agglomerati abitativi che non siano *civitates*, ma abbiano un *territorium* articolato, cioè non necessariamente agricolo, ma comprensivo, eventualmente, di altri agglomerati». La definizione è ancora accettabile, ma corre il rischio di incontrare qualche *civitas* che sia «terra feudalis» (più che «terra») in modo più esplicito di quanto non avvenga, ad esempio, nello *statutum* svevo *de reparacione castrorum*.

5. *Le terre salentine*. Intorno al 1570 il giurista Moles afferma che la Terra d'Otranto aveva «*terras 161 numero fumantium 50891*»¹⁰³; è chiaro ch'egli intende queste terre come terre abitate (il principio ritorna) e che anzi misura gli abitanti per «fuochi». Come sommo esperto dei problemi fiscali del regno (o viceregno) il Moles disponeva di facile e sicuro accesso a documentazioni specifiche, che avevano per progenitori quei cedolari di collette dell'età angioina a base focatica, che noi ancora leggiamo: il cedolario del 1276 per l'esazione straordinaria edito dal Barone, e ora anche da una trascrizione ritrovata nelle carte di Sthamer; quelli per l'esazione ordinaria del 1277 e del 1320¹⁰⁴; e infine il cedolario di feudi del 1378¹⁰⁵. Tutti hanno per base di censimento l'unità feudale e consentono uno sguardo importante e completo alla geografia feudale e abitativa dell'antica Terra d'Otranto, e tuttavia hanno una tipicità: l'unità feudale è raramente individuata dal nome del nucleo abitativo sottoposto a feudo, come avviene in generale per le altre aree di giustizierato (o province), ma è invece individuata dal termine «terra» seguito dal nome del suo titolare feudale, che spesso è anche un feudale antico: basti a provarlo il fatto che non di rado i nomi dei titolari del 1276 (che a loro volta indicano persone ancor più antiche) sono ripetuti nel 1320.

Questa tipicità fu subito notata; Andrea da Isernia scrive: «*omne castrum est feudum quaternatum, sed non omne feudum quaternatum est castrum, quia per se scriptum est et taxatum in subventionibus et in cedula collectarum, sicut in Terra Hydrunti terrae nobilium per se taxatae sunt, et illa feuda quaternata sunt*»¹⁰⁶. La testimonianza, del primo decennio del Trecento, ci conferma molte cose: anzitutto che c'è una base feudale per i cedolari di collette; poi la scarsità all'epoca, se crediamo ad Andrea da Isernia, dei *castra* feudali nel Salento; infine emerge che i cedolari erano costituiti da terre feudali «nobili», cioè terre di rendita eguale o superiore alle venti once d'oro annue (l'equivalente del *servitium militare*: la prestazione di un *miles*)¹⁰⁷, e dunque, indubbiamente, terre abitate. Tuttavia questo sistema cedolare crea al Salen-

¹⁰³ A. Moles, *Decisiones [...] Regiae Camerae Summariae [...]*, Neapoli, ex typ. Ae. Longhi, 1670, § 1, *de collectis*, n. 89 (p. 15).

¹⁰⁴ Barone, *La cedola*, cit., p. 136, e RCA, 46, p. 220. Il cedolario del 1277, meno esteso, è edito, sempre dalla trascrizione Sthamer, in RCA, 46, pp. 319-322. Quello del 1320 da C. Minieri Riccio, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, Rinaldi e Sellitto, 1877, pp. 196-202.

¹⁰⁵ Si tratta naturalmente del documento scorrettamente edito da Coco, *Cedularia*, cit.; su di esso Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., pp. 22-24.

¹⁰⁶ Andrea da Isernia in (L.F.) II, 16 *de controv. feudi* n. 10 (p. 278a).

¹⁰⁷ G. Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 38-42, e p. 65, nota 18. Questo conforta la notevole intuizione del Barone, *La cedola*, cit., p. 136, nota 2: «terra chiamavasi il feudo che dava oltre le 20 once di rendita», anche se il concetto di «terra», o «terra feudale», è assai più complesso.

to grandi incertezze, perché è tutt'altro che facile, ormai, ricondurre la «terra» così descritta alla sua realtà geografica. Sappiamo ad esempio che la «terra Guilelmi Pisanelli», così censita dal 1276 al 1320, appartenente ad un altissimo magistrato dell'età federiciana¹⁰⁸, comprendeva Pisanello e Carpignano (casali) e Specchiarosa¹⁰⁹; ma non sempre è possibile tradurre le persone nelle loro proprietà feudali e bisognerebbe invece poterlo fare, per comprendere meglio la geografia e la storia così ermeticamente compresse in queste prime stagioni della documentazione¹¹⁰. Inoltre anche quando questa decifrazione sia stata fatta, il dubbio sulle unità abitative che compongono le «terre feudali» del Salento può permanere, e anzi complicarsi, perché non è raro che la «terra feudale» si riveli composta non da nuclei abitativi perfetti (per singoli o plurimi che siano) ma da loro frazioni; da dissezioni d'unità. Sappiamo ad esempio che la «terra condam Gualterii de Morzano» era composta da «certam partem casalis Morzani, Salve et Aquarice de Capite»¹¹¹. Il documento indica «partes» o frazioni del casale o della «terra feudale», e non sue quote parti ideali o indivise¹¹²: è una prassi già evidente nel primo documento organico della storia feudale del regno, e cioè nel *Catalogus Baronum* d'età normanna (1150-1168) dove i feudi sono non di rado censiti per frazioni di valore, ma, a volte, anche per frazioni di territorio¹¹³.

Diversi sono, naturalmente, i titoli che determinano la divisione territoriale: ad esempio la ripartizione dei beni degli sconfitti¹¹⁴, certamente casi di vendi-

¹⁰⁸ Notevoli notizie in Sthamer, *Bruchstücke*, cit., p. 650 e nota 1. Prosecuzioni in L.G. de Simone, *Lecce*, cit., pp. 166-167.

¹⁰⁹ Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., p. 24, nota 22.

¹¹⁰ Alcuni testi, tuttavia, consentono la decrittazione di questi cedolari. Indico, tra i più generali: RCA, 4 (1952; rist. 1967), n. 387 (pp. 60-61); RCA, 19 (1964), n. 128 (pp. 137-138). Uno dei documenti iù importanti è quello del 24 luglio 1369 inglobato in altro del 31 agosto 1465: *Libro Rosso di Lecce*, I, a cura di P.F. Palumbo, Fasano, Schena, 1997, pp. 130-134, pp. 131-133. Tutto ciò dimostra che l'esigenza di precisa localizzazione di queste «terre feudali» era antica. Anche utile è la «cedula captivorum» in Terra d'Otranto d'età federiciana: J.L.A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici II [...]*, 5, 1, Parisiis, exc. H. Plan, 1859, pp. 620-621, e l'elenco di feudi e feudatari di de Simone, *Lecce*, cit., pp. 166-170.

¹¹¹ *Libro Rosso di Lecce*, I, cit., p. 131: da un elenco di suffeudatari del conte di Lecce del 1369. All'epoca il suffeudale era «Principallus de la Spessa», probabilmente un francese, e certo uomo del duca d'Atene: G. Vallone, *L'ultimo testamento del duca d'Atene*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano», XCIX, 1994, 2, pp. 253-296, p. 289 e nota 111.

¹¹² I giuristi accettavano con limitazioni l'idea di una comunione feudale: ad esempio Andrea da Isernia, *comm.* in L.F. II, 57 *de notis feudorum* n. 1 (p. 798a). Però la prassi del «feudo longobardo», da ritenere allora comune, consentiva una successione plurima nel feudo, e dunque una comunione *pro indiviso* in esso, con eventuali suddivisioni, come si vedrà in seguito.

¹¹³ In genere per «medietatem»: *Catalogus Baronum*, cit., ad es. §§ 967-968 (p. 173).

¹¹⁴ Ad esempio, dal cedolario del 1276, la «terra Gervasii de Matina» (Barone, *La cedola*, cit., p. 136, e RCA, 46, p. 220) che fu, notoriamente, partigiano svevo. Si tratta d'un caso

ta¹¹⁵, ma è probabilmente nella successione ereditaria la causa più facilmente ipotizzabile della divisione del corpo feudale unico. Ora è vero che non conosciamo con esattezza le regole di successione feudale in età normanna¹¹⁶, ma sembra certo che la successione *iure francorum*, quella cioè dove il «maior natus exclusis minoribus fratribus et cohaeredibus [...] succedat»¹¹⁷, fu diritto speciale nel regno per espressa disposizione della *const.* III 27 *Ut de successionibus* di Federico II e per convinzione dottrinale fino all'Isernia¹¹⁸ e oltre; onde è naturale pensare che fosse di comune applicazione fino ad allora il principio opposto, e cioè si praticasse la successione nel feudo di tutti i coeredi e la sua divisione tra loro¹¹⁹. Quei feudali poi che vivevano in quel periodo *iure francorum*, e nel Salento non dovevano essere pochissimi, ottenevano la divisione del feudo o dei feudi tra i figli solo per espresso privilegio del re. Ce n'è traccia importante per un Guido Sambiasi che nel 1341 dichiara di avere il privilegio regio per dividere i suoi feudi tra i figli maschi¹²⁰. Possiamo allora avanzare, in modo conciso, un'ipotesi di lavoro che potrebbe mettere a frutto le poche spoglie documentali angioine sopravvissute, edite e inedite: quando la «terra feudale» rivela di racchiudere «partes» di certi corpi abitativi essa, di suo, fu in antico, assai probabilmente, parte di una unità feudale più ampia poi suddivisa; dunque dovrebbe potersi trovare traccia anche delle residue parti fratte. La prospettiva si presta certo al tentativo di ricostruzione della prima geografia feudale del Salento meridionale; ma si presta an-

forse più radicale degli «smembramenti» che frammentano nei loro elementi semplici delle unità feudali complesse, come avvenne ad ogni cambio di dinastia, e poi, sistematicamente, nell'«età della rifeudalizzazione»: esempi in Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 83-84, 200 sg. Probabilmente, l'invenzione angioina d'una contea di Soleto nacque per «accorpamento» di feudi forse «smembrati» dalla contea leccese: Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., p. 21, nota 11.

¹¹⁵ Sembra riportarne uno già il *Catalogus Baronum*, cit., § 204 (p. 34), nella lettura della Jamison. Numerosi poi in età angioina.

¹¹⁶ Pagine insufficienti in Cahen, *Le régime féodal*, cit., pp. 121-123; il che ci porta a non escludere che il *Catalogus* usi veste feudale per parti territoriali frazionate a suo tempo con successione allodiale secondo il suggerimento di M. Frezza, *De subfeudis baronum* [...], Venetiis, apud N. de Bottis, 1579, lib. I, § *de antiquo statu Regni*, n. 69 (pp. 70-71).

¹¹⁷ Pier delle Vigne, *Epistolarum*, cit., vol. II, p. 197 = VI, 25 (traggo il principio, non l'esempio).

¹¹⁸ Andrea da Isernia, *comm.* in L.F. II, 54 *de prohibita feudi alienatione*. [...] § 4, *Praeterea ducatus*, n. 37, (p. 684a).

¹¹⁹ Nel regno, tale principio iniziò ad essere residuale direi nel corso del Trecento; sembra quasi desueto in Paride dal Pozzo, *Tractatus de redintegratione*, cit., cap. 104 (p. 122). Si fissò insomma la presunzione che in ogni feudo succedesse, *iure francorum*, il primogenito: C. de Medicis, *Iuris responsa* [...], Neapoli, ex typ. D. Maccarano, 1623, cons. 59, n. 3 (p. 240); è una verità che, come si sa, tentò di rovesciare il D'Andrea.

¹²⁰ Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASN), C. De Lellis, *Notamenta*, vol. IV bis, p. 830 (da Reg. 1340, litt. A).

che a delle operazioni materiali di conoscenza. Ad esempio facendo centro sulla storia del casale di Morciano¹²¹, che tutti conoscono per il suo bel castello, e partendo dalla constatazione che esso fu diviso in due o più parti feudali, con due o più feudatari, in quale di queste parti era il castello? e a quale dei feudali si deve la sua costruzione, che una congettura consolidata attribuisce a Gualtieri di Brienne, il duca d'Atene?¹²²

6. *La terra di Morciano, i de Morciano e i Sambiasi*. I de Morciano (Murchano, Morczano ecc.) famiglia della quale, in concreto, nulla si sa, prendevano, più che dare, il nome dall'omonimo casale e potrebbero affidare la loro prima notizia a quel «Riccardus de Marczano» indicato dalla «cedula captivorum» del 1239 tra i feudali custodi di prigionieri di Federico II¹²³. Siccome il cognome deriva dal titolo sulla terra, si tratterebbe anche della prima notizia d'un feudale di Morciano, quando si vogliono evitare mitologie che non reggerebbero un istante alla critica storica (ad esempio quella che si rifà ad un Sinibaldo Sambiasi, e altre). Ci sono, naturalmente, molti dubbi, legati alla forma grafica del cognome, che con mutamenti minimi potrebbe facilmente orientare ad altre identificazioni¹²⁴. Tuttavia in un elenco di feudali del 1273 compaiono sia un «Riccardus de Muczano», che potrebbe essere il precedente, sia un «quondam Gualterius de Muczano»¹²⁵ che invece è per certo il feudale destinato a dar nome per oltre un secolo alla sua «terra» nella quale era parte di Morciano¹²⁶. In un altro elenco del 1276 compare infatti «Guiltoctus filius (quondam) Gualterii de Morchano»¹²⁷; certamente lo stesso feudale («Guillelmum f. Gualterii de Mirohano») che, nel maggio (?) 1280 ottiene il regio assenso per sposare Isolda, figlia di Giovanni Teotino¹²⁸.

¹²¹ Per le linee generali rinvio a C. Daquino, *Morciano di Leuca*, Cavallino, Capone, 1988.

¹²² C. Sigliuzzo, *Il castello di Morciano*, in «Studi salentini», XIV, 1962, pp. 377-385, pp. 379-380.

¹²³ Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica*, 5, 1, cit., p. 621.

¹²⁴ Non però a «Riccardus de Martano» (cfr. *supra*, nota 70) che nel 1270 è «custos» di diversi familiari di partigiani svevi catturati dall'Angioino: G. Del Giudice, *Codice diplomatico del regno di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, 2, 1, Napoli, Regia Università, 1869, n. 23 (pp. 311-322, pp. 320-321) del 26 marzo 1270.

¹²⁵ RCA, 9 (1957), n. 296 (p. 266).

¹²⁶ Così nel cedolario del 1276: Barone, *La cedola*, cit., p. 135 (e RCA, 46, p. 119); in quello del 1320: Minieri Riccio, *Notizie storiche*, cit., p. 198 («terra Gualterii de Martano»); e, naturalmente, nel tardo brano, già indicato, del *Libro Rosso di Lecce*, I, cit., p. 131.

¹²⁷ RCA, 13 (1959), n. 216 (p. 255: nell'elenco compare «Riccardus de Martano», ma non Riccardo de Morciano). In altra lista del 1278 si cita il «filius quondam Gualterii de Murchano»: RCA, 19, n. 128 (p. 137). Anche RCA, 46, n. 638 (p. 147): Gualtierio è figlio «quondam Gualterii de Murzano militis» (1294).

¹²⁸ RCA, 22 (1969), n. 262 (p. 164). Usai già questa e altre notizie in *I Teotino in Terra d'Otranto* (1990), ora in G. Vallone, *Terra e potere nel Capo di Leuca*, in *Segni del tempo. Stu-*

Si può fermare qui la ricognizione del ramo di Gualtiero, e della «terra» epònima, non solo perché non avrà notevoli sviluppi, ma perché è più importante cercare qualche novità per quel Riccardo «de Morciano» del 1239, certamente feudale, ma senza che si sia potuta riscontrare la sua terra feudale. Il dubbio permane per le fonti cedolari, ma da altri frammenti sappiamo che il 26 luglio 1274 Carlo I d'Angiò concede il regio assenso alle nozze «inter Teodiscum de Cuneo et Guillelmam, dominam casalis Murzani in Terra Ydrunti»¹²⁹. Dovrebbe essere per questa ragione che Tedesco è censito nell'elenco dei feudali salentini del 1278¹³⁰. Guglielma, come sapremo da altre fonti, è figlia di un Riccardo de Morciano, che non è imprudente pensare identico all'omonimo del 1239; e questo dà corpo alla vicenda di un'altra delle parti feudali del casale; ma forse è più importante notare che il marito, «Tedesco de Cuneo», è una delle personalità più importanti della nuova amministrazione militare angioina. Definito, da chi poteva ancora leggere i documenti relativi, «milite, regio consigliere e familiare» di Carlo I³¹, egli ricopre le più alte cariche dell'amministrazione dei castelli demaniali: è «viceprovisor castrorum» nella parte continentale del regno fino al novembre 1272, poi «magister balistariorum», e opera infine fino al termine del regno di Carlo I come «vice-magister balistariorum», e anche dopo, addirittura nel 1294¹³², con cruciali funzioni di raccordo tra «provisores» provinciali e amministrazione centrale¹³³; potrebbe essere un suo parente quel «Berengario de Cuneo» castellano di Taranto tra il 1281 e il 1282¹³⁴.

Legare un uomo di tale rilievo ad un'estrema periferia del regno non è certo casuale ed è anche facilmente comprensibile: il Salento meridionale era zona periferica con molte venature di adesione sveva, che avevano anche contrastato la vittoria angioina, e i de Morciano, forse non direttamente implicati nella

di di storia e cultura salentina in onore di A. Caloro, Galatina, EdiPan, 2008, pp. 49-78, pp. 70-74.

¹²⁹ RCA, 11 (1958; rist. 1978), n. 384 (p. 169).

¹³⁰ RCA, 19, n. 128 (p. 137): vi si cita anche un «dom. Iohannes nepos dom. Theodischi».

¹³¹ C. Minieri Riccio, *Itinerario di Carlo I d'Angiò ed altre notizie storiche [...]*, Napoli, Stab. tip. partenopeo, 1872, p. 25b. Ne indica alcune notizie (anche un feudo nel nolano al 1272) Licinio, *Castelli*, cit., pp. 235 sg. e s.v.; J.-M. Martin, *L'ancienne et la nouvelle aristocratie féodale*, in *Le eredità normanno-sveve*, cit., pp. 101-135, p. 112.

¹³² RCA, 47 (2003), n. 13 (p. 328): nel 1294 si fa pagamento a lui «provisori castrorum Regni et balistariorum magistro»; e (stesso anno): RCA, 46, n. 582 (p. 135), n. 668 (p. 152). Sempre nello stesso anno, al 5 giugno, ha concessione «castrorum Vici et Ischitelle cum Canneto sitorum in montanea Sancti Angeli»: RCA, 48 (2005), n. 136 (p. 71).

¹³³ Sthamer, *L'amministrazione dei castelli*, cit., p. 27, nota 1, e pp. 47 (lo si dice, forse a ragione, di Cuneo), 156-157 (doc. del 12 ottobre 1283); nell'elenco dei castellani di Sthamer lo si indica nel 1275 per il castello di Ugento: Penza, *Le liste*, cit., p. 72.

¹³⁴ N. Barone, *La «ratio thesaurariorum» della cancelleria angioina* (1885), r. an. Bologna, Forni, 1974, p. 9; Penza, *Le liste*, cit., p. 95.

lotta, avevano pur sempre avuto feudi nel precedente regime. Soprattutto erano stretti parenti di una delle famiglie feudali più apertamente e frontalmente antiangioine del Salento: i Sambiasi. E infatti, il 13 novembre 1297, Guglielma de Morciano, ormai vedova di Tedesco, dona al nipote Riccardo Sambiasi la sua «cota parte di Morciano con la fortezza, vassalli, redditi e la giurisdizione civile» riservandosene, però, l'usufrutto¹³⁵. In particolare questo suo nipote Riccardo, figlio forse d'una sua sorella, è per certo identico al «Riccardellus», custodito nel 1270 dal castellano di Brindisi e figlio del ribelle e partigiano svevo Ruggero Sambiasi¹³⁶. Nella donazione è dunque trasparente il tentativo di riabilitare la famiglia invisa ai nuovi regnanti, ed è tentativo che dev'esser per forza di cose trasparente, dato che per la donazione di feudi è requisito necessario il regio assenso; se l'occhiuta dinastia angioina concede l'assenso, è certo per l'opera di garanzia prestata in provincia, e per almeno un ventennio, da un fedelissimo come Tedesco de Cuneo. In ogni caso il regio assenso è condizionato all'accertamento («inquisitio») che il valore del feudo donato non ecceda le 30 once, destinando il di più alla regia curia.

L'*inquisitio* ha luogo nel giugno del 1303, solo dopo la morte di Guglielma, ed è di grande interesse da molti punti di vista, data anche la sua antichità ch'è estrema per aree sulle quali lascia intravedere, direi per la prima volta, cose, persone e ruoli (ne do largo conto nella *Appendice*). Qui importa però

¹³⁵ Così si dice in una «nota» o foglio di lumi secentesco (scritto da un Castromediano) che mette ordine e sintetizza le varie carte e privilegi del feudo di Morciano, possedute dalla famiglia Castromediano, che si conservano in copie cinquecentesche o posteriori per lo più sciolte e senza numerazione, nei ms. 326 e 327 della Biblioteca provinciale di Lecce (d'ora in poi BPL). Debbo dire che l'accenno alla fortezza è nel foglio di lumi, ma non nella trascrizione degli atti antichi di relazione tra Guglielma e Riccardo; si tratta tuttavia di una trascrizione incompleta e, del resto, il foglio di lumi, redatto in modo competente e preciso, fa spesso riferimento a documenti (come i privilegi regi) non sopravvissuti né in originale né in copia. Il castello era per certo, come si vedrà, appunto nella parte di Morciano di Guglielma e Riccardo.

¹³⁶ Del Giudice, *Codice diplomatico*, cit., n. 23 (pp. 317, 321) del 26 marzo 1270: son prigionieri anche Guido (forse per errore trascritto Giacomo da atto del 1276: RCA, 16 [1962], n. 13 [p. 6]), «Medalia» e «Argentia», figli pure loro di Ruggero, e la madre di costui «Medania». Ruggero non sembra fosse morto; mentre lo era il suo congiunto Guido Sambiasi (lo stesso del 1239) del quale era in custodia la vedova Galizia. Così, a meno di congetture estreme, il Guido defunto e Ruggero non potevano essere fratelli, né padre e figlio, come pensavano alcuni. Ruggero sembra in vita ancora nel 1271 quando si ha la concessione ad altri «casalis Muri et partis que habebat Rogerius de Sancto Blasio in casali Minerbini» (RCA, 3 [1951; rist. 1968], n. 463 [p. 187]); fu dunque lui il titolare della «terra Rogerii de Sancto Blasio» così censita nel 1276: Barone, *La cedola*, cit., p. 134 (e RCA, 46, p. 218); e nel 1320: Minieri Riccio, *Notizie storiche*, cit., p. 197. Lo confermano spogli del primo Trecento; ad esempio ASN, De Lellis, *Notamenta*, vol. III, p. 1795: «... casalis Muri quod est de terra Rogeri de Sancto Blasio».

che, alla fine, l'intestazione del feudo a Riccardo Sambiasi consente alcune ipotesi sulla storia del territorio feudale dell'area leucana e sul castello di Morciano. Va tentato sulle scarne, preziose e purtroppo a volte infedeli¹³⁷ tracce dell'età angioina conservateci dal De Lellis. In esse, per pagamenti, in genere di «adoha» dovuti da feudali, si dice «a domino Riccardo de Sancto Blasio pro certa parte casalis Murzani et certis vassallis in casalibus Salvae, Aquaricae, Juliani et Gallani in Terra Ydronti...»¹³⁸. Ancor più dettagliatamente, «Riccardo de Sancto Blasio militi asserenti tenere medietatem casalis Murchani et certos vassallos in casalibus Salvae, Aquaricae, Juliani et Gallani in Terra Ydrunti sub adoha unciarum 3, pretextu non soluti adohamenti, quod negatur, provocatio pro restitutione»¹³⁹, e non mancano spogli che fanno percepire la complessità della frammentazione feudale, e dei diritti feudali. Ne fanno esempio i problemi di «Costantia de Luco» vedova «quondam Theodisci filii Berardi de Sancto Blasio militis» sul dotario costituitole dal suocero «super feudalibus que possidebat in casalibus Morzani, Aquaricii, Salvii, Juliani et Gallani»¹⁴⁰; e tuttavia la disposizione dei beni fa capire che essi insistevano nella terra feudale di Riccardo Sambiasi¹⁴¹. Anche la seconda parte feudale, quella di Guglielmo de Morciano, è chiaramente attestata: «a Guglielmo de Morczano pro duplo adohamento anni 3^e Indictionis pro certis partibus casalibus Morchani, Salvae et Aquaricae quas tenet in feudum antiquum sub adohae unciarum 2.4.5»¹⁴², ed è esattamente quella già incontrata come «terra Gualterii de Morzano». E c'è ancora una terza terra feudale: quella di «Guicardus» o «Guicardellus de Sancto Georgio» che ha «certa parte ca-

¹³⁷ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 36, nota 94.

¹³⁸ ASN, De Lellis, *Notamenta*, vol. III, p. 365 (da Reg. 1316, *litt. E*, c. 116). Alcuni degli spogli del De Lellis qui usati sono già stati indicati dal Sigliuzzo, o da M. Ciardo, *La storia di Gagliano del Capo*, Tricase, Maisto, 2004, pp. 32-34. Per questi spogli, e gli altri miei, segue una logica compositiva e una trascrizione autonoma. Ove possibile e opportuno do anche una datazione più precisa, usando B. Capasso, *Inventario cronologico-sistematico dei Registri Angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, Rinaldi e Sellitto, 1894.

¹³⁹ ASN, De Lellis, *Notamenta*, vol. III, p. 1114 (da Reg. 1324, *litt. C*, f. 85r): il brano si connette all'ordine che il re impartisce al giustiziere di Terra d'Otranto di restituire al Sambiasi «casalia Marthani (= Morciano), Salvae, Aquaricae, Juliani et Gallani» dallo stesso registro e pagina in De Lellis, *Notamenta*, vol. IV bis, p. 880 (e cfr. de Simone, *Lecce*, cit., p. 168).

¹⁴⁰ ASN, De Lellis, *Notamenta*, vol. IV bis, p. 270 (da Reg. 1337, 1338, 1339 in Regia Sicla, c. 33r).

¹⁴¹ Questo Tedesco Sambiasi, dal nome rivelatore, era figlio forse d'un figlio ultragenito, più che d'un fratello, di Riccardo (mi pare cioè poco praticabile che il titolo feudale di Berardo fosse «de vita et militia»).

¹⁴² ASN, De Lellis, *Notamenta*, vol. III, p. 662 (da Reg. 1329, *litt. G*, f. 101 [forse del 1338]); e De Lellis, *Notamenta*, vol. III, p. 633. Si cita anche, senza specificazione dei suoi feudi un «Peregrino de Muczano pro feudis in Terra Idrunti»: *Notamenta*, vol. III, p. 366 (da Reg. 1316, *litt. E*, c. 119v), e p. 1066 (da Reg. 1320, *litt. B*, c. 171 [1321]).

salium Galiani et Morchani»¹⁴³. Ora è proprio questo feudale che, forse all'inizio del 1336, «vendit partes casalis Morzani et Galiani» al conte di Lecce e duca d'Atene Gualtieri di Brienne¹⁴⁴; conosciamo anche l'assenso regio sopra questa «venditione duorum partium casalis Galiani, quinte partis casalis Morzani...»¹⁴⁵. Tuttavia i conti di Lecce acquistarono non solo questa parte di Morciano, ma, o prima o forse dopo, anche la parte detta «terra Gualterii de Morzano» perché, come abbiamo visto, nel 1369 già ne disponevano¹⁴⁶. Entrambe queste terre compaiono, non senza una serie di dubbi, nel Cedolario del 1378¹⁴⁷. Per certo, nel 1421 sono nel potere dei conti: son presenti in un privilegio reginale di sgravio dal tributo per collette, e si dà loro il nome di «casalis Marzani (Morciani) Princivallis» e di «Morzani (Morciani) Aymonis», e sono entrambe (come per certo anche la terza terra) provviste di *universitas*¹⁴⁸, né sorprende se siamo d'accordo sul fatto che questa istituzione – l'*universitas* – non è, o non subito, il luogo delle libertà comuni, ma, anzitutto, il soggetto dei soggetti d'imposta¹⁴⁹.

¹⁴³ ASN, De Lellis, *Notamenta*, vol. III, p. 766 (da *Reg. 1322, litt. E, c. 140* [1323]); nei *Notamenta*, vol. IV bis, p. 500, si legge una sua «provocatio contra vassallos suos» che ha nei casali di Morciano e Galliano (da *Reg. 1334, 1335, litt. B, f. 208r*) che ci lascia incerti sul suo titolo feudale (o parti territoriali dei casali, o *homines* in essi). Non è facile dire se sia egli stesso o un omonimo il feudale tassato «pro certis partibus quas tenet in Barbarano et Presciscio et quibusdam vassallis in casalibus Privilliani, Busiani et Salvi in Terra Idronti»: *Notamenta*, vol. III, p. 365 (da *Reg. 1316, litt. E, c. 116*).

¹⁴⁴ ASN, De Lellis, *Notamenta*, vol. IV bis, p. 1305 (da *Reg. 1335, litt. D, c. 70t*). Lo spoglio è noto al Sigliuzzo, *Il castello di Morciano*, cit., p. 380, che lo equivoca grandemente perché lo indica come «terra detta di Riccardo de Murchano», che è qualifica non presente nel testo, e ne specifica le parti diversamente dal testo, e in coincidenza con la «terra Gualterii de Morzano».

¹⁴⁵ ASN, De Lellis, *Notamenta*, vol. III, p. 1309 (da *Reg. 1335, litt. D, cc. 70t, 150t*); e p. 1372 (problemi di *adoba* pregressa).

¹⁴⁶ *Libro Rosso di Lecce*, I, cit., p. 131: in questo elenco di suffeudali del 1369 non c'è l'altra parte, e mancano poi entrambe nell'altro elenco del 1353 (*Libro Rosso di Lecce*, I, cit., pp. 269-272).

¹⁴⁷ Si legge: «Rogerius de Sancto Blasio pro quinta parte casalis Mulgani (= Morciano) [...] certa parte casalis Salve et sexta parte casalis Aquarice»; poi «Guillelmus de Martano (= Morciano?) pro certa parte casalium Martani (= Morciani) Salve et Aquarice» (da Coco, *Cedularia*, cit., pp. 20, 22). Ma il cedolario è di feudi *in capite a rege*, mentre le due parti dovrebbero essere suffeudi anche se quaternati. Potrebbero essere suffeudi col *servitium in capite a Rege* (caso assai anomalo) o anche essere tornati feudi *in capite a rege*, per quel poco che sappiamo nel corso di decenni interi. C'è anche la parte Sambiasi, intestata a un «Riccardus» (p. 21) e questo pone il dubbio sulla data d'impianto del cedolario. Le tre terre però son quelle, come prova la rispondenza delle loro entità, e non ci sono ragioni per ipotizzare altre parti feudali di Morciano.

¹⁴⁸ Il documento del 1421 è incluso in altro del 1431 (*Libro Rosso di Lecce*, I, cit., pp. 42-49, pp. 46-47 [le parti sono indicate dal nome del suffeudale che le detiene: uno è «della Spessa», l'altro è di dubbia individuazione]).

¹⁴⁹ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 122-124, e s.v. *universitas*.

7. *Il «castrum» di Morciano*. Insomma attraverso l'esame delle superstiti tracce, tra fine Duecento e primo Trecento, delle tre parti feudali di Morciano, possiamo ipotizzare (ed è soltanto ipotesi di lavoro), proprio per la costanza di frammenti delle stesse cose frammentate in ognuna delle parti, che tutte e tre facessero corpo in un'unica unità feudale più antica, forse d'età normanna, che inglobava almeno i casali di Morciano, Gagliano, Salve e forse Acquarica. Se poi volessimo immaginare la ragione della frammentazione, dovremmo certo considerare le divisioni ereditarie e forse dotali in una consorteria nella quale i de Morciano e i Sangiorgio ebbero ruolo prioritario, con l'avvento successivo dei Sambiasi. Resta naturalmente tutto avvolto nelle nebbie, in particolare l'antico problema degli *homines*, cioè dei «dipendenti fondiari»¹⁵⁰ legati a vario titolo e livello alla terra e del peso feudale su di essi¹⁵¹. Almeno possiamo con maggior fondamento immaginare che la popolazione di moltissimi casali fosse costituita quasi esclusivamente da questi *homines*, come proprio il caso di Morciano potrebbe esemplificare. Ora invece interessa l'altro profilo della questione: non la società, ma il potere e il castello. Il compito è improbo, perché il castello c'è e si capisce che c'era, ma dopo i frammenti che riescono appena a dire qualcosa, le tracce concrete delle parti di Morciano, ormai due, e, in esse, del castello si perdono. Appena si conoscono, ed è una fortuna, i nomi dei successori di Riccardo Sambiasi¹⁵². Qualche notizia emerge solo nel 1413, ma creando ancor più incertezza¹⁵³. Solo un nuovo Ruggero Sambiasi riuscì a cambiare radicalmente

¹⁵⁰ Sul punto Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 80 sg., e all'indice, s.v. *homines*. C.E. Tavilla, *Homo alterius: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento*, Napoli, Esi, 1993, in particolare pp. 81 sg., 106 sg.

¹⁵¹ Se cioè costituissero loro l'oggetto esclusivo del feudo (in questo caso il titolo sugli *homines* di un casale, non implicando una frammentazione di territorio, non si presta a rivelare l'appartenenza del casale ad una più antica unità feudale) o lo costituisse invece anche la terra allodiale alla quale le loro prestazioni erano legate. Ad esempio è evidente che gli *homines* dei Sambiasi in Salve, dichiarati nei registi dai primi documenti, sono (o divengono) parte feudale di Salve (un terzo) nelle carte quattrocentesche. Resta fermo che, data la loro natura di tarde e sintetiche trascrizioni, i registi del De Lellis possono non rispecchiare fedelmente i profili più sottili dei documenti originali.

¹⁵² «Dal detto Riccardo successe Ruggero I. Dopo Riccardo II. Dopo Ruggero II, dal quale nacque Guiduccio primogenito et Pirro secondogenito: questo fu vescovo di Bajano, e poi Arcivescovo di Brindisi. Guiduccio I fe' Ruggero III suo primogenito et Bernardo secondogenito». Così si dice nel foglio di lumi di BPL, ms. 326, e bisogna riconoscere che solo del prelato Pirro (†1452) sono rimaste tracce concrete: G. Vallone, *I «privilegi» dei Brindisini e la famiglia Barlà*, in *Feudi e città. Studi di storia giuridica ed istituzionale pugliese*, Galatina, Congedo, 1993, pp. 91-115, p. 91, nota 17 (dove lo chiamo Pietro e lo dico, erroneamente, di Nardò).

¹⁵³ Sembra che, in quella data, re Ladislao stornò a Baldassarre della Ratta, conte di Caserta, il *servitium* di diversi feudi salentini, e tra questi il *servitium* di due su tre delle parti di Morciano (quelle intestate a «Rogerius de Sancto Blasio», che dunque sembra, anche nel

la situazione. Era ancora vivo suo padre, Guiduccio, quando Ruggero cedette, il 7 ottobre 1463, una sua parte del casale di Salve (ignoriamo come e quando l'avesse ottenuta) a Giacomo dell'Antoglietta, che era il nuovo titolare o di una o di entrambe le parti comitali di Morciano che aveva avuto nel 1455 dal conte di Lecce¹⁵⁴, e che dunque unificò nel suo potere gran parte del casale di Salve (in effetti tre quarti). Ruggero, nell'atto del 1463, ebbe in cambio la parte di Morciano che aveva il dell'Antoglietta¹⁵⁵; quindi unificò finalmente, nel 1464, dopo almeno due secoli di divisione nel titolo feudale, il casale di Morciano, ricevendo per successione la quota di Morciano che ebbe, finché visse, il padre Guiduccio «cum fortellitio seu castro ipsius casali» e anche «certam partem casalis de Salve seu certos vaxallos in ipso casali» come si dice nell'investitura regia del 28 dicembre 1464¹⁵⁶. Questa è anche la prova definitiva e diretta che il castello era sito nella sua interezza nella parte dei Sambiasi di Morciano, ed è anche possibile che vi fosse, come s'è detto, fin dall'antica stagione di Guglielma de Morciano.

Intanto, cade certamente la congettura, priva in realtà di ogni appoggio, che questo saldo maniero nascesse per volontà del duca d'Atene, che, oltretutto, non ebbe mai la parte castrale di Morciano. E se si potessero avere conferme

1413, *in capite a Rege* almeno per il *servitium*, e quella a «Riccardus de Sancto Blasio» [cfr. *supra*, nota 147]) secondo note quattrocentesche in Coco, *Cedularia*, cit., pp. 20, 21.

¹⁵⁴ La notizia è in S. Ammirato, *Storia della famiglia dell'Antoglietta [...]* (1597), Bari, Panzini, 1846, p. 55, che però non dice se dell'Antoglietta ebbe una sola o entrambe le parti comitali di Morciano. Certo che da questa data trovo traccia solo di due parti di Morciano (quella dell'Antoglietta e quella Sambiasi) e poi, dal 1463, solo di una. Del resto nel testamento del 1482 Ruggero Sambiasi dichiara come unico confine della quota di Morciano del dell'Antoglietta (da lui acquistata) quella «restantem partem» antica dei Sambiasi. La vicenda è sommariamente descritta in ASN, *Museo A4/4 (Repert. Quinter. di Terra d'Otranto)*, c. 74 (Morciano), c. 116 (Salve).

¹⁵⁵ L'atto notarile del 7 ottobre 1464 (= 1463) si legge in copia (BPL, ms. 327). Dell'Antoglietta cede tutta la sua parte in casali Morciani con decime, giurisdizione civile, *ius plateae* e *piscaria*, non il castello, perché non ce l'ha; il *servitium* è alla regia curia, e non al conte di Lecce: non è il regime di suffeudalità comitale che ci saremmo aspettati, ma ignorando l'atto del 1455 non serve congetturare. La parte di Salve corrisposta dal Sambiasi serve allo stesso modo, ed è di valore assai inferiore (2 oncie contro 16). È teste Tedesco Sambiasi, forse figlio di Ruggero. In Ammirato, *Storia*, cit., p. 56, si legge d'una conferma di re Ferrante al 1° febbraio 1465 a un dell'Antoglietta di feudi, tra cui il «feudo di Santo Andrea detto [...] Salve e certa parte del casale di Morciano per lo scambio della terra di Francavilla» fatto con Orsini: se l'anno fosse il 1464 potrebbe pensarsi che difettesse ancora la conferma regia allo scambio con Sambiasi. O c'è più grave errore in Ammirato.

¹⁵⁶ L'investitura è trascritta in atto del 15 febbraio 1469, e si conserva in copia secentesca (BPL, ms. 326) ed è fatta a Ruggero Sambiasi «de Licio». Che riceve anche l'avita quota parte di Salve (un terzo, nel documento del 1482) con vassalli. La quota di Morciano è detta «de Comitatu Liti», che sarà errore cancelleresco; del resto tutta la terra feudale serve *in capite a Rege*, e Salve la si definisce anche «partem casalis seu in casali de Salve».

strutturali e architettoniche, prenderebbe corpo l'ipotesi che al castello pose mano, in qualche misura, quel grande esperto che era stato Tedesco de Cuneo, che fu in Morciano per ben vent'anni (dal 1274 al 1294 almeno) e dalla parte giusta (quella angioina). Ruggero Sambiasi, ch'è il primo dell'antica famiglia ad essere in qualche modo noto, certamente migliorò la sua «terra feudale», e ad esempio fece costruire la «ecclesia Beatae Virginis Annuntiatae» al tempo del testamento «nondum iam perfectae»¹⁵⁷, ma, stranamente, tornò a dividere Morciano lasciando per testamento, nel 1482, la parte col castello a suo fratello Bernardo e la parte senza castello al figlio Bernardino, che fu poi venduta nel 1531 (dal figlio di costui, Antonello) ai Capece. La morte non tardò a giungere perché al figlio Bernardino, già al 21 maggio 1483, fu inviato il relevio per la successione feudale¹⁵⁸. Al Bernardo, fratello di Ruggero, risalgono le prime notizie specifiche del castello di Morciano. Egli testò nel 1498, e il notaio che si recò personalmente «intus castrum dicti casalis Morciani ad domum habitationis ipsius domini [...] in camera a parte boree intus dictum castrum», e cioè nell'appartamento baronale, lo trovò morente; e per ultima volontà si volle far seppellire «dentro la chesia de lo castello [...] nominata la Candelora»¹⁵⁹. Un nuovo Guiduccio, primo figlio di Bernardo, sposato in Nardò «non volse mai la moglie»; nel 1504 «si contentò che fabbricassero li detti suoi vassalli, i torrioni del castello per loro difesa in occasione di nemici»: dunque i torrioni è dubbio che esistessero prima di allora; e morì nel carcere di Lecce nel 1511¹⁶⁰. Fin qui, dunque, possiamo dire che la parte medievale del castello di Morciano era costituita per certo da una «sala ter-

¹⁵⁷ Il testamento, conservato in copia cinquecentesca (BPL, ms. 326), fu redatto nella «sala terrena» del castello il 31 dicembre 1482 (1483 al corso di Lecce). Si prevede un legato di 5 once auree alla chiesa per mantenimento di «sex fratrum» di un ordine da decidere e «sine monasterio»; queste notizie precedono quelle raccolte in C. Daquino, *Morciano di Leuca*, Cavalino, Capone, 1988, pp. 93 sg. Figli legittimi e naturali di Ruggero sono Bernardino, Pirro, Tedesco e Cubella (moglie d'un Raffaele Lubelli). Si dichiara pure il titolo feudale sui casali di Cannole e parte di Anfiano (disabitato), acquistati a suo tempo (nel 1464) dal famoso Antonello de Petrucciis; gli esecutori testamentari sono Francesco del Balzo e suo figlio Angliberto.

¹⁵⁸ ASN, *Petizioni dei relevi* VI, cc. 156v-157r. Bernardo e Bernardino hanno problemi fiscali al 12 novembre 1488 per la successione a Ruggero sulla metà d'un feudo ch'è anche di Lorenzo Drimi (ASN, *Summaria Partium*, vol. 30, c. 217rv).

¹⁵⁹ L'atto notarile dell'8 aprile 1498 si conserva in copia (BPL, ms. 327). La moglie Ramondina dell'Antoglietta potrà recuperare le doti, nel caso volesse risposarsi; e si ordina che «allo officiare suo solamente nci siano due torze grosse l'una in capo et l'altra alli piedi et non più. Et mandavit expresse sub maleditione paterna dictis suis filiis che nisciuno di essi porta napo [?] o vero gramaglia della morte sua». Suoi figli sono un nuovo «Guidutius» e «Rizardus».

¹⁶⁰ Queste notizie si ricavano solo dalla «nota» di BPL, ms. 326. Le informazioni sulla struttura castellare confemano, mi pare, quanto si legge in M. Cazzato, *Guida ai castelli pugliesi. La provincia di Lecce*, Galatina, Congedo, 1997, pp. 104-105.

raena», che fa pensare all'esistenza d'un primo piano; ad una camera «a parte boree», nell'area, indubbiamente, dell'appartamento feudale, e di una chiesa o cappella; le torri parrebbero del primo Cinquecento. Il fratello minore di Guiduccio, Riccardo, ricercato per aver ucciso un morciano, non riuscì ad ottenere il feudo perché ritenuto incapace di succedere, e morì «ammazzato da' Turchi nella presa di Castro e Ugento del 1519». Berardo Capece era riuscito ad ottenere questa parte nel 1518 e la vendette nel 1523, dopo averla potenziata nelle giurisdizioni, ai Castromediano. Costoro poi, nel 1629 acquistaron, sempre dai Capece l'altra parte di Morciano, unificandolo ancora e per sempre¹⁶¹.

8. «*Castrum*» e «*domus*» castrale. Il castello o *castrum* che possiamo ormai immaginare, quando la mente non corra anzitutto ai grandi castelli demaniali a dominante vocazione militare, è probabilmente simile¹⁶² al castello di Morciano non nell'imponenza che ci esibisce oggi, ma nelle più modeste dimensioni e struttura che doveva avere fino alla fine del Quattrocento e che in certo modo possiamo percepire dalle frammentarie descrizioni precedenti, che pure indicano una sorta di trasformazione della *domus* difensiva feudale in castello. E non è, d'altra parte, neanche l'unico esempio, se si pensa al castello di Copertino, che fino all'età di Tristano de Clermont doveva essere poco più della *domus* feudale, per diventare cent'anni dopo con Alfonso Granai Castriota l'imponente maniero che tuttora vediamo, e che nel 1557 si pensò addirittura di smantellare e «de redurlo a casa piana senza guardia», probabilmente anche per i suoi costi¹⁶³. Insomma, in generale: il *castrum* in questione non è o non è solo l'unità abitativa difesa da mura, ma è anche, nelle mura o

¹⁶¹ Queste notizie si ricavano solo dalla «nota» di BPL, ms. 326. Capece acquistò da un Luigi Sances che nel 1513 aveva ottenuto il feudo dal Regio fisco. Riccardo Sambiasi, prima di morire, giunse a transazione col Capece, rinunciando alle sue pretese, in cambio di quella quota feudale di un terzo di Salve (con patto di riscatto a 10 anni), che faceva parte dell'eredità dei Sambiasi (con assenso del 1518). Sua figlia Porzia, però, nel 1577, ormai vedova di Bernardino Scolmafora da Brindisi, lasciò erede anche di queste pretese il cugino Gian Vincenzo Sambiasi, figlio d'Antonello. Qualche notizia anche in G. Così, *Cronache del Cinquecento salentino*, Alessano, Pubbligraf, 2006, p. 160.

¹⁶² Uso qui, e altrove, tipologie castellari empiriche che vanno misurate su quelle, altrettanto empiriche, e fondate, proposte molti anni fa da G. Fasoli, *Feudo e castello*, nella *inaudiana Storia d'Italia*, V, 1, *Documenti*, Torino, 1973, pp. 261-308, pp. 266-267, con giuste riflessioni sull'ambiguità di parole comuni a cose diverse.

¹⁶³ ASN, *Consulte della R.C. Sommaria*, I (1539-1562), cc. 161r-162v (e anche cc. 59v-60r); da un «informo» del 14 giugno 1557 richiesto da Ferrante Gonzaga, per suoi crediti. Il feudo di Copertino era stimato più di 24.000 ducati, e sembra che l'ordine (non attuato) del viceré di smantellare il castello fosse stato avanzato anche per ridurre il valore dell'insieme.

sulle mura, la casa castrale, la residenza abitativa¹⁶⁴ del feudale, indubbiamente munita di difese per i feudali anzitutto, ma anche per la popolazione, che non si deve pensare in genere numerosa, e la cui numerosità dev'essere per lo più iscritta nel ceto contadino. D'altra parte il *castrum* può essere anche meno: può essere soltanto la casa castrale, la *domus* difesa del feudale che presidia un casale, cioè un'unità abitativa non circondata o guardata da mura; ce n'è un chiaro esempio proprio per Morciano, nel brano del 1498; o anche per Sanarica alla fine del 1448 quando Andriolo Lubelli dona (con successiva conferma regia) al figlio Nicolantonio il «casalem seu terram Senarice cum castro seu fortelicio»¹⁶⁵; ed è facile trovarne conferme anche più in antico.

Tutto questo comporta una sorta di semplificazione nella terminologia delle fonti che potremmo tentare di ricostruire in questo modo, anche se, naturalmente, per sola ipotesi di lavoro: da un canto il concetto, così complesso, di «terra» finisce anche per occupare lo spazio terminologico un tempo riservato ad uno dei significati di *castrum*, e cioè finisce per indicare il nucleo abitativo circondato da mura¹⁶⁶, e questo probabilmente si deve anche alla proliferazione dei nuclei abitati circondati da mura, tanto che i giuristi intensificano le discussioni sulla eregibilità di quelle «sine licentia principis»¹⁶⁷. D'altro canto proprio il concetto di *castrum* tende indubbiamente a restringersi al significato di casa castrale. Si può fare l'esempio di Galatina che per un paio di secoli è sempre attestata come «casale», ma in un documento vaticano del 1390 è definito «castrum Sancti Petri in Galatina»; ora, salvo errori che anche la rigorosa cancelleria pontificia commette, l'espressione sembra alludere ad un nucleo abitativo già circondato da mura¹⁶⁸, più che ad un casale «cum castro» (che è appunto la casa castrale); ma in seguito Galatina è sempre indicata co-

¹⁶⁴ Probabilmente non identificabile, e comunque non attestato, con la «parte centrale della fortificazione» (il «cassero»): A.A. Settia, *I castelli medievali. Un problema storiografico*, in «Quaderni medievali», V, 1978, pp. 110-120, p. 113.

¹⁶⁵ Il documento in E. Panarese, *Maglie: l'ambiente, la storia, il dialetto, la cultura popolare*, Galatina, Congedo, 1995, p. 50.

¹⁶⁶ Ne ho fatto cenno *supra*, nota 67. I documenti possono, si sa, presentare in qualche caso varianti di termini.

¹⁶⁷ Ad esempio A. Capece, *Investitura feudalis*, cit., § *Castris* (p. 100b); O. Montano, *De regalibus tractatus*, Neapoli, ex typ. A. Cirillo, 1718, § *Palatia*, nn. 7-8 (pp. 288b-289).

¹⁶⁸ Il documento è nell'Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Arm.* 29, vol. 1, c. 147r: la nomina d'un nuovo arcivescovo di Otranto è comunicata «archidiacono castris...». Le notizie locali attestano una cinta muraria del paese solo nel Cinquecento, ma ora C. Massaro, in base ad un importante e largo documento del 1464, dimostra già all'epoca la presenza di porte, e dunque di mura: C. Massaro, *Un inventario di beni e diritti incamerati da Ferrante d'Aragona alla morte del principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini...*, in «Bollettino storico di Terra d'Otranto», XV, 2008, in corso di pubblicazione. Nei capitoli baiulari di Galatina (1464) si parla già del locale «castello»: C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Galatina, Congedo, 2004, p. 135.

me «terra». Per converso *castrum* nel senso di «casa castrale» è, alla fine del Quattrocento, concetto che inizia a prevalere sugli altri significati della parola, e anche su altre parole con significato analogo, come, ad esempio, *castellum*. In effetti, in età più antica, *castrum* nel senso di «casa castrale» e *castellum* sono forse sinonimi, e anzi *castellum* sembra addirittura prevalere forse proprio per la pluralità di valenze della parola *castrum*, dalla quale, nel senso di «nucleo abitativo murato», c'è prova espressa che *castellum* voglia distinguersi: «castella sunt parva castra», dice il giurista¹⁶⁹.

E qui mi si conceda di notare che l'uso del vocabolario giuridico, a ridosso delle fraselogie d'uso scritturale pratico, è fondamentale, perché inclina a dar senso e prospettiva concreta alle differenze di parole e a dire cose e fondare concetti che variamente la documentazione cancelleresca, notarile o in genere archivistica, omette o sintetizza e non lascia cogliere; benché possa pure avvenire d'imbattersi in eccessi di teoricismo di scarsa o nessuna rispondenza pratica; ma son rischi che bisogna affrontare. Così, nel corso del Cinquecento, quando la parola *castrum* giungerà decisamente ad indicare anzitutto la «casa castrale», anche *castellum*, torno a dirlo, tenderà, almeno nelle fonti scritte e in specie documentali, a cedere ad essa. In quei tempi sembrerà ad alcuni teorici anche necessario distinguere – a differenza di altre aree di diritto comune – il *castrum* dal *fortellicium*, e si dirà: «si aliquis vendit mihi castrum reservata quadam domo et in ea postea facit fortellicium, debet dirui»¹⁷⁰, e si comprende che qui *fortellicium* non è *castrum* né come nucleo abitativo né come «casa castrale» (ch'è certo la residenza del nuovo *dominus*) e indica solo, probabilmente, una minore residenza fortificata o una qualunque munizione. Tuttavia si tratta, si badi, solo di una tendenza, perché non mancano documenti del primo Quattrocento in cui il *fortellicium* è identico al *castrum*/casa: così al 16 febbraio 1418 si dà assenso all'acquisto feudale «casalium Sancti Viti de Sclavis et Sancti Jacobi cum castro seu fortillitio»¹⁷¹; né mancano fonti culte anche secentesche, che parlano, unificandola, di «formam castelli seu fortellitii», e addirittura si fa tutt'uno di «castellis seu fortellitii seu castris munitis»¹⁷². In ogni caso, anche così, tutti questi testi trattengono ed esprimono una realtà ormai essenziale: questa «forma» è quel-

¹⁶⁹ Che è, nel cuore del Trecento, Luca da Penne, *comment.* in *Cod.* 11, 60 (59) 2 *Quicumque* (Lugduni, ex off. Iuntarum, 1597) p. 574a, al principio e n. 2. Curiosa anche l'etimologia («a castro, castras») che Luca propone per *castrum*: *comment.* in *Cod.* 12,37 (38), 4 *Sicut* p. 863b n. 2.

¹⁷⁰ A. Capece, *Investitura feudalitatis*, cit., § *Castris* (p. 100b); che ribadisce «possessor, sive dominus castri, non dico fortellicii, potest dici castellanus».

¹⁷¹ Il documento, trascritto in altro del 16 marzo 1422, è in ASN, *Archivio Giudice Caracciolo*, cass. 89, n. 4.

¹⁷² Montano, *De regalibus tractatus*, cit., § *Palatia*, nn. 4 e 5 (pp. 285b, 286a). Il significato di «fortellitium» nel senso probabile di casa castrale del feudale ricorre anche in antico: Lu-

la di una *domus*, e questa *domus* è ormai in modo prevalente la *domus* o casa castrale, il *castrum*. Insomma, questa parola, in questo suo senso ristretto e prevalente di «casa castrale», si afferma nelle fonti anche perché sembra affermarsi nella realtà. E in effetti è più o meno questa tipologia ristretta, che si afferma anche nel Salento meridionale come mostrano i castelli feudali sopravvissuti, che sono molti e, in ogni caso, assai più di quanti ne conservi la documentazione dei primi secoli, scarsissima fino al Cinquecento; e nei quali l'elemento prevalente e di riferimento, ci siano o non ci siano le mura abitative, è sempre la casa castrale. Infatti il loro studio in relazione alla struttura urbana ha sempre come punto di preminente rilievo questa *domus*, sia essa «a cavaliere delle mura», oppure in appendice dell'abitato, o al centro di esso¹⁷³. È una chiara dimostrazione di quel che intendevano gli antichi giuristi, al di là del profilo giuridico, con l'equazione tra *castrum* e *feudum*: s'intendeva che praticamente in ogni *feudum* c'è un *castrum*, e cioè, in generale, questo tipo di *castrum*.

Si instaura allora, e con l'andar del tempo, una specie di contrappasso: da un canto la scomparsa del lemma *castrum* dal vocabolario e dagli interessi del giurista secentesco del Mezzogiorno, assorbito in generale dalla voci e dalle tematiche espressamente feudali, salvo qualche sopravvivenza di ispirazione antiquaria¹⁷⁴; d'altro canto, in una geografia «politica» e civile che è per tutto feudale, eccezion fatta per le zone demaniali e per le sempre più ridotte zone allodiali (in genere nelle aree montane), affiora una quantità impressionante di *castra*, con larga rispondenza nella documentazione cancelleresca e notariale, che tende ad assecondare, com'è noto, la pratica e non la teoria. Si tratta naturalmente d'un processo di lungo periodo. Nell'età normanna, s'è detto, l'ordine dei castelli precede certamente l'ordine feudale dei territori, e questo implica la possibilità che, ad esempio nel Salento meridionale, ci fossero assai probabilmente più *castra* (non-civici) di quanti fossero indicati dalle fonti superstiti. Poi è evidente ancora al primo Trecento, grazie alla preziosa testimonianza di Andrea da Isernia, in pieno ricontro dei dati cedolarî, che i feudi quaternati cedolabili – cioè abitati – prevalevano ancora sui *castra*, nel senso più largo della parola. Dunque, è nel corso del Trecento e del Quattrocento che l'equazione tra *feuda* e *castra* diviene reale nel Salento meridionale, e per le ragioni più diverse, tra le quali la paura per le scorrerie turchesche e non turchesche, la lotta tra feudali e il dominio dei sottoposti sono soltanto

ca da Penne, *comment.* in *Cod.* 11, 60 (59) 2 *Quicumque* n. 2 (p. 574a), dove la si elenca nel demanio feudale. Anche Capece, *Investitura feudalìs*, cit., § *Fortilliciis* (p. 101b).

¹⁷³ Sono le tre tipologie indicate da M. Cazzato, *Sanarica: storia del territorio, storia dell'architettura*, in *Sanarica*, a cura di A. Cassiano, Galatina, Congedo, 2001, pp. 23-57, pp. 34-39.

¹⁷⁴ Sul tipo della *questio* «an castro concesso cum omnibus iuribus, merum et mixtum imperium concessum videatur».

le più evidenti. Certo è impressionante constatare la diffusione castellare sull'intera geografia del Salento meridionale o leccese ch'è possibile fare ancora oggi, e ch'è certamente solo parte della realtà della cosa¹⁷⁵. E va posto anche per principio che le diversità tipologiche del *castrum* in ordine al territorio mostrano, come ho già detto, l'assoluta prevalenza della casa castrale, della *domus* feudale; una «cosa» che ha in sé, e nel suo esser così, cioè *domus*, le condizioni strutturali per la trasformazione in *palatium*.

A fine Quattrocento questa trasformazione è già accettata negli scritti dei giuristi coevi, come Paride dal Pozzo, che descrive l'insieme: «castrum formatum cum fortelliciis et vallatum et fossatum cum eius munitionibus, bombardis, trabucchis, molendino, armaturis et aliis castro necessariis ad eius defensionem [...]; item palatium domini dicti feudi situm intus dictum castrum cum iardeniis, stallis et aliis pertinentiis»¹⁷⁶. Questo testo ha la sua importanza, perché mostra il *palatium* feudale all'interno d'un *castrum* che ha sembianza di nucleo abitato fortificato e nel quale risaltano le strutture difensive (*fortellitia*); inoltre l'idea di *palatium*, ch'è indubbiamente *domus* o casa castrale, sembra aver ceduto il connotato difensivo, per acquisire carattere, dirò così, più propriamente «civile». Inoltre è anche evidente l'intensificazione del processo costruttivo e modificativo delle *domus* feudali, perché è in relazione ad esse, ormai, che si pone, la questione generale dell'abbattimento di edifici «si inquinant commoditatem aut ornatum publicum»¹⁷⁷. In ogni caso le ragioni dell'architettura e la recezione degli stili non possono che essere agevolate da questa trasformazione che avviene nella cosa-*domus*; qui però interessa il movimento di fondo e non quello delle superfici. Probabilmente alle spalle di tale mutazione, che non può essere considerata puramente verbale, c'è anche l'esempio dell'emersione di grandi dimore magnatizie nelle città, che in quello stesso scorcio di secolo un altro celebre giurista, Matteo d'Afflitto, indicherà: «dico ad memoriam quod hodie in civitate Neapoli multi nobiles fecerunt magna palatia plus quam eis conveniant, in quibus palatiis constructis existimant esse eorum laudem et memoriam»¹⁷⁸. E forse può rammentarsi anche l'altro esempio delle case «universali», cioè dei luoghi deliberativi e forse amministrativi delle *universitates* del regno o viceregno che sia, e che è at-

¹⁷⁵ Si usi la carta castellare in M. Cazzato, *Guida ai castelli*, cit., pp. 8-9, dove sono censiti 74 siti, relativi soltanto alle schede offerte al lettore.

¹⁷⁶ Paride dal Pozzo, *Praxis redintegrationis* (nei suoi *Tractatus feudales*, cit.), cc. 5r, 5v.

¹⁷⁷ Ne parla (in verità con riferimento ad una «turris») il prezioso dal Pozzo, *Tractatus*, cit., cap. 194, n. 10 (pp. 194-195, p. 195); interessanti questioni da casistica anche nei capp. 103 (pp. 121-122) e 195 (p. 195).

¹⁷⁸ Matteo d'Afflitto, *Super III Feudorum libris commentaria*, Francofurti, apud A. Wecheli her., 1598, comm. in L.F. II 55 (56) *Quae sint regalia*, n. 4 (p. 798b).

testato nel corso del Cinquecento¹⁷⁹. E tuttavia nemmeno questi esempi collegano alla radice la trasformazione della «casa castrale» in *palatium*, che invece si spiega meglio con il cambiamento funzionale della feudalità, sempre meno portatrice di poteri militari e sempre più attributaria di poteri civili, e in primo luogo di poteri giurisdizionali. Il *castrum* diviene *palatium* anche e prevalentemente perché esso è il luogo d'esercizio delle giurisdizioni feudali. Così i giuristi meridionali del Seicento, o alcuni tra loro, descrivono ancora il *palatium* al vecchio modo castrale o militare: «palatia ad formam fortellitii seu muniti castelli, scilicet cum pontibus versatilibus, turribus, bombardisque aeneis, caeterisque armorum generibus munita»¹⁸⁰, ma parlano anche del «palatium seu praetorium pro iustitiae administratione deputatum», esemplato sul «palatium Principis», e giungono quasi a descriverne gli interni: «praetorium factum a Principe ad administrationem iustitiae pariterque domus pro sua habitatione»¹⁸¹. E va da sé che un simile *palatium* è del principe, ma è anche del feudale: «palatia pro castellis seu castris munitis; sunt enim idem»¹⁸².

9. «*Castrum*» e «*palatium*». Per ben comprendere la trasformazione del *castrum*/castello in *palatium*, bisogna andare oltre la constatazione del cedimento dei connotati difensivi e militari della casa castrale, e del legame esterno di questo cedimento al potenziamento del suo carattere «civile» legato all'incremento dei poteri giurisdizionali della feudalità. Questa è una verità che diventa efficiente soltanto se posta sul suo giusto fondamento, e cioè sulla comprensione piena dei cambiamenti del feudo e della sua funzione e struttura. È forse opportuno, senza entrare nei meandri istituzionali e giuridici delle varie tipologie di feudo nel Mezzogiorno continentale, cercare di fissare tre profili utili ad inquadrare il variare della «residenza nobiliare» sullo sfondo delle variazioni sia della natura della feudalità sia della struttura del feudo. Possiamo definire questi tre profili come «demilitarizzazione», «potenziamento giurisdizionale» e «rifeudalizzazione».

Quanto al primo profilo, i primi secoli della storia feudale del regno, che sono poi i primi secoli del regno (1130-1501), mostrano un carattere eminentemente militare della feudalità, anche in Terra d'Otranto, e per vari motivi: anzitutto perché il feudo è istituzione di per sé di natura militare; una sorta di circoscrizione di leva, nel senso che il feudale è tenuto in ragion del feudo a

¹⁷⁹ G. Vitolo, «In palatio Communis». Nuovi e vecchi temi della storiografia sulle città del Mezzogiorno medievale, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, Napoli, Liguori, 2007, pp. 243-294, p. 268.

¹⁸⁰ Montano, *De regalibus tractatus*, cit., § *Palatia*, n. 5 (p. 286a).

¹⁸¹ Ivi, n. 4 (p. 285b).

¹⁸² *Ibidem*. L'equazione si coglie più nettamente a fine Cinquecento nella glossa «palatia» di L. Liparulo ad Andrea da Isernia *comm.* in L.F. II, 55 (56) *Quae sint regalia* (p. 779b):

prestare un *servitium*, e cioè un certo numero di militi. Inoltre ogni cambio di dinastia, per lo più violento, comporta il presidio militare delle periferie ad opera di *militēs* che divengono feudali e tendono a conservare il feudo in quella stessa condizione militare. La stessa costruzione e decostruzione (smembramento) dei grandi feudi (principato di Taranto, contea di Lecce, poi contea di Soletto) può dimostrare che le nuove dinastie regnanti temevano la forza territoriale-militare dei potentati feudali preesistenti. Tuttavia questi successivi innesti di stirpi producono anche fenomeni di feudalità di lunga o lunghissima durata (non intendo le dinastie comitali: Brienne [d'età sveva], d'Enghien, de Toucy, del Balzo, quanto la feudalità di minor rilievo: i Guarini, forse normanni, i Lubelli e i dell'Antoglietta, francesi, ecc.), che resta cioè come articolazione sociale, destinata a perdere nel tempo i caratteri militari, per restringersi alle logiche puramente economiche – o «civili» – della feudalità (così può dirsi anche di certa feudalità probabilmente autoctona, come sono i Sambiasi). Questo fenomeno di lunga durata può, o potrà, forse consentire di studiare i cambiamenti di tipologia abitativa nelle mentalità d'una stessa famiglia, e non solo nelle geografie feudali. Non si può trascurare che Terra d'Otranto è terra d'immigrazione da Levante, in specie dalla metà del Quattrocento, e per vari motivi questo reintroduce nuova linfa al carattere militare della feudalità, con famiglie levantine infeudate nei punti ad alto tasso d'immigrazione (Galatina, Galatone, Copertino, ecc. per Castriota Scanderbeg e Granai Castriota, ecc.).¹⁸³ Si può dire che l'età vicereale interrompe rapidamente il tratto militare (in realtà già declinante) della feudalità: è una constatazione che deve tener conto sia del difficile giudizio sulla stagione della preponderanza spagnola, sia di fatti convergenti, come la nascita degli eserciti professionali (non feudali), sia del conseguente cambiamento del *servitium* in *adoba* (tributo pecuniario). Da questo punto di vista bisogna ricordare che la prestazione del «servitium» militare per equivalente (cioè l'*adoba*) è attestata, in modo estremamente occasionale e raro, dall'età normanna fino alla prima età angioina¹⁸⁴, ma è appunto verso la fine dell'età aragonese che essa prorompe, affermandosi come natura primaria del tributo¹⁸⁵. Certo è che la perdita di connotato militare del feudo meridionale o salentino evidenzia il suo profilo economico, nel senso che gli acquisti e le vendite dei feudi, il loro sempre più incalzante prospettarsi *iure commerciorum*, spiegano, o contribuiscono a spiegare l'affiorare alla feudalità, lungo il corso del

«palatia deputata ad iustitiam regendam sunt inter regalia [...] et cum regalia non veniant nisi exprimantur [...] Quando enim Rex dat totam terram, vel castrum, non videtur cur non veniant etiam palatia praedicta».

¹⁸³ G. Vallone, *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese: i Castriota in Terra d'Otranto* (1981), in *Feudi e città*, cit., pp. 37-81. Di questo saggio è in corso di pubblicazione una traduzione albanese con larghe aggiunte.

¹⁸⁴ Jamison, *Documents from the Angevin Registers*, cit., pp. 348-349, n. 110.

¹⁸⁵ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 68-69, 241.

Cinquecento, di famiglie lombarde, veneziane, genovesi, fiorentine che, giunte per commercio, risiedono in provincia (spesso a Lecce) e acquistano feudi (Personé, Prioli, Giustiniani, Adorno, Vernazza ecc.)¹⁸⁶. Su un piano diverso vanno valutati gli acquisti di feudi maggiori (Galatina, Galatone ecc.) di famiglie magnatizie non regnicole (Spinola, Pinelli) e spesso non residenti.

Quanto al secondo profilo, relativo cioè al «potenziamento giurisdizionale» della feudalità, è opportuno fare chiarezza su alcuni passaggi fondamentali di questa vicenda, sottolineando che nell'età federiciana la feudalità ebbe raramente concessioni di giurisdizione e le ebbe esclusivamente di giurisdizione civile¹⁸⁷. Tuttavia è ben pensabile che già in età sveva le numerose concessioni della *baiulatio* soprattutto *in extaleum* nel caso, certamente frequente, in cui il concessionario era il feudale stesso¹⁸⁸, abbia agevolato la rivoluzione che poi si attuò nel periodo del Vespro e che fu dichiarata, più che costituita, dal noto capitolo del 1282, con il quale, in sostanza, venne riconosciuta la giurisdizione civile ad ogni feudale nel suo feudo, e anzi in ragione del feudo¹⁸⁹. Anzi, va detto che più si rintracciano documenti, e più risulta evidente che la concessione della giurisdizione penale (doppio imperio), non rarissima già durante il regno del primo angioino, fu poi sempre più frequente, finché, nel 1443, in una celebre tornata del Parlamento di San Lorenzo, Alfonso d'Aragona generalizzò a tutti i feudali la concessione del doppio imperio¹⁹⁰. Tutto questo ci impedisce di credere che prima dell'età di Carlo V «la attribuzione dei poteri giurisdizionali si era configurata come eccezionale e complementare rispetto alla concessione» del feudo stesso¹⁹¹. Quanto precede è sufficiente a spiegare che il decrescere del ruolo militare della feudalità è tutt'uno con la sua crescita nei poteri di giurisdizione e con la sua eminenza nel potere civile; però va anche precisato che a fine Quattrocento, e anzi verso la fine degli anni Settanta di quel secolo, l'esercizio personale del potere di giurisdizione iniziò ad essere precluso al feudale, che dunque fu sostituito dai suoi ufficiali¹⁹², benché questo possa non significare molto sulle tipologie residenziali.

¹⁸⁶ Notizie in R. Colapietra, *I genovesi a Napoli durante il Vicereame* (1968), in *Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di storia meridionale in età moderna*, II, Salerno, Beta, 1973, pp. 7-277, e in altri saggi della raccolta.

¹⁸⁷ Sintesi con bibliografia in G. Vallone, *Feudo quaternato*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, I, cit., p. 629. Manfredi ebbe il doppio imperio come principe di Taranto: Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 135.

¹⁸⁸ Ne ho fatto già cenno *supra*, nota 97.

¹⁸⁹ Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 102 sg.

¹⁹⁰ Ivi, pp. 11 sg., 131 sg.

¹⁹¹ A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli*, I, Napoli, Jovene, 1983, pp. 249-250.

¹⁹² Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 155-156 e nota 107; Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 135.

Infine, con il terzo profilo ci leghiamo al gran tema della «rifeudalizzazione», che cercherò di affrontare solo per quel che riguarda la sua incidenza sulla struttura feudale. Ora, per quel che riguarda la struttura feudale, si può far centro sul cosiddetto feudo *in capite*, cioè il feudo che, a differenza dal suffeudo, dipende direttamente dal re. Fin quasi alla fine del Cinquecento (quando inizia la «età della rifeudalizzazione») il feudo *in capite* corrisponde in genere ad un nucleo abitativo (casale, terra, città) che può avere, all'interno del suo distretto, anche qualche «corpo» territoriale aggiunto (suffeudo, casale *de corpore*). Si può dire che sono assai rari, nel periodo, i feudi *in capite* che non siano anche nuclei abitati (possono essere casali ormai disabitati) e che possiamo chiamare, senza pretesa tecnica, «feudi rustici»¹⁹³. Nel Salento leccese i principali feudi «complessi», cioè con ricca articolazione, sono Lecce, che ha molti suffeudi e casali *de corpore* (cioè non subinfeudati, ma gestiti direttamente dalla civica *universitas*) e Nardò che ha un cospicuo patrimonio suffeudale. C'è dunque un numero di feudatari direttamente dipendente dal re relativamente ridotto, o almeno più ridotto di quanto sembri a prima vista. Con l'età della rifeudalizzazione, e cioè anche con la elevazione a feudi diretti (*in capite*) dei suffeudi e dei casali *de corpore* e dei «feudi rustici», aumenta naturalmente il numero dei feudali dipendenti solo dal re, e può forse dirsi che si moltiplica o amplifica o modifica la residenza feudale (ora più naturalmente «palazzo»), che si disloca nell'*ex* casale o suffeudo, ma spesso anche nell'antico *caput* del feudo (Nardò, ma anche Galatina ad esempio, accoglie i palazzi degli *ex* suffeudali, ora baroni e feudatari *in capite*). Naturalmente in città come Lecce, ma anche in città demaniali come Gallipoli, e in certa misura Otranto, e anche in città infeudate importanti come Nardò, Galatina, e altre minori, come Alessano ecc. va forse posto il problema delle tipologie abitative – se differenziate o meno – tra feudalità e patriziato cittadino: istituzioni che, naturalmente, dal punto di vista istituzionale sono ben diverse. Quanto ad altri profili della «rifeudalizzazione» legati non a mutazioni strutturali, ma a intensificazioni ulteriori dei poteri di giurisdizione (estese alle prime e anche alle seconde impugnazioni), essi incidono su un profilo già acquisito, e non è ora il caso di farvi cenno¹⁹⁴.

Bisogna invece rinunciare all'uso di altri criteri, inutili, in verità, alla comprensione del problema specifico della trasformazione del *castrum*/castello in *palatium*, ma soprattutto incapaci di tratteggiare un movimento di fondo della feudalità meridionale in generale, od anche della feudalità di più ridotta geografia. Tra questi criteri, indico soltanto la antica pretesa di un particola-

¹⁹³ Sul significato specifico e proprio di questi termini Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., *ad indicem*.

¹⁹⁴ Chi voglia approfondire tecnicamente la questione, può far uso di Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 179 sg., 235 sg.

re regime feudale per la Terra d'Otranto, che è stata a lungo riproposta per inerte efficienza delle convinzioni del Monti. Ormai non è più condivisibile che questo inesistente regime particolare sia, o sia stato, «costitutivo dell'identità della configurazione regionale d'antico regime»¹⁹⁵; mentre ritengo del tutto fondata, e da infuturare dal punto di vista della storia istituzionale, l'intuizione che la «duplice struttura burocratica», quella cioè di *officiales* regi e *officiales* feudali sia contraddittoria solo se la si valuti «con la moderna categoria dello stato assoluto»¹⁹⁶.

I tre profili adottati della «demilitarizzazione», del «potenziamento giurisdizionale» e della «rifeudalizzazione» tracciano, allora, un epicentro cronologico, dalla metà del Quattrocento al primo Seicento, che sembra capace di iscrivere, con molto altro ancora, anche la mutazione delle tipologie residenziali della feudalità, il passaggio dal castello al palazzo, che, a quanto risulta in altro genere di studi, sembra avere per scansioni generali, ispirate anche dall'«ideale rinascimentale», il periodo «fra il 1550 e il 1640»¹⁹⁷.

10. *La «domus» suffeudale*. Infine va considerato che la estrema elasticità e variabilità, nel medio e anche breve periodo, delle unità feudali complesse¹⁹⁸, e in specie delle grandi unità feudali, non agevola per nulla la comprensione della logica, o dell'ordine, dell'incastellamento e dei suoi sviluppi tipologici, od anche architettonici. Questa variabilità può avere diverse cause, e alcune le abbiamo già indicate: e sono cause politiche, come l'accorpamento e soprattutto lo smembramento al cambio di dinastia; oppure sono cause economiche, come, nell'età della rifeudalizzazione, l'elevazione dei suffeudi a feudi «in capite a Rege». Si tratta, a ben vedere, di un aspetto convergente (e spesso sovrapposto ad esso) con il fenomeno delle origini, quando, s'è detto, l'ordine dei castelli precede l'ordine feudale delle terre.

¹⁹⁵ M.A. Visceglia, *Territorio feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna*, Napoli, Guida, 1988, pp. 15, 167 sg. Tuttavia, tale assunto, pur posto tra le premesse dell'opera, resta, mi sembra, ininfluenza sul suo assetto generale. Quanto alle posizioni di Monti, la loro erroneità è stata mostrata in Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 9-55 ecc.; e si legga, in sintesi, anche *La condizione giuridica del Principato di Taranto in età angioina*, in *Dal Giglio all'Orso. I Principi d'Angiò e Orsini del Balzo nel Salento*, Galatina, Congedo, 2006, pp. 135-145.

¹⁹⁶ Visceglia, *Territorio*, cit., p. 169. Data l'importanza della differenza tipologica e strutturale tra suffeudi e feudi rustici (che non sono suffeudi, ma che non essendo «nobili» non debbono, a differenza di molti suffeudi abitati, il *militare servitium*) va invece abbandonata, nella prospettiva di studi istituzionali e storico-giuridici, la categoria della «nobiltà minore» (ivi, pp. 183 sg.), che a, volte, non si presta nemmeno a definire per bene il reale status sociale delle famiglie feudali.

¹⁹⁷ G. Labrot, *Baroni in città. Residenze e comportamenti dell'aristocrazia napoletana: 1534-1734*, Napoli, Sei, 1979, p. 31.

¹⁹⁸ Sul concetto di «feudo complesso» Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., *ad indicem*, s.v.

Naturalmente la questione dell'incastellamento in relazione alla struttura del feudo è solo un aspetto – forse tra i minori – della questione istituzionale dei feudi complessi, e in specie dei «grandi feudi». Anzi possiamo dire che siamo appena agli inizi di una vera conoscenza istituzionale delle grandi unità feudali del Mezzogiorno, oppressi come siamo da vari generi d'ignoranza. Per la contea di Lecce, poi, non disponiamo neanche lontanamente delle ricognizioni documentali che Kiesewetter ha potuto mettere in campo per il principato di Taranto. Dunque possiamo soltanto intuire per il grande feudo leccese quel che per il grande feudo tarantino è certezza, e che in questo saggio io do, e ho dato, per scontato, e che ha un grandissimo valore in generale: le unità feudali complesse sono mutabili e la loro composizione varia di frequente. Ritengo necessario ripeterlo più volte proprio per la metodicità con la quale questa circostanza è ignorata. Insomma, ci si può pronunciare sul regime istituzionale dell'insieme, ma per comprendere la caratura istituzionale d'una singola parte, bisognerebbe almeno conoscere l'epoca del suo accesso all'unità, quella del suo venirne fuori, e qualche documento intermedio. Non disponiamo, invece, quasi di nulla, e ci si deve accontentare quasi sempre di congetture. Possiamo allora immaginare, per tornare al punto, che, in una unità feudale complessa, un *castrum* d'una certa importanza possa esistere, o ne sopravvivano tracce, anche in parti del feudo non coincidenti col suo «caput»¹⁹⁹; e potrebbe essere il caso di Cavallino, nucleo abitativo che fu a lungo suffeudo di Lecce e ch'è dominato da un *castrum* che certamente preesisteva all'epoca in cui Cavallino divenne feudo *in capite a Rege* sottraendosi alla dipendenza feudale dalla città. Del resto le unità feudali hanno, e si è già detto, una costituzione, o una struttura, estremamente flessibile ed elastica, del tutto diversa dall'apparenza di rigidità e continuità della loro composizione, e bisogna certamente sottrarsi alla suggestione che un castello, o il castello più importante dell'unità, debba essere solo lì dove c'è, o c'era, il «caput» del feudo, perché è ben possibile che il legame suffeudale vincoli ad un «caput» corpi feudali un tempo più importanti di esso, o almeno di simile importanza, com'è il caso della *civitas* di Nardò e della sua subordinazione al distretto leccese, nel drammatico tornante del 1484-1485²⁰⁰.

Un caso anomalo, ma convergente con quanto precede, ed esterno al feudo leccese, è poi quello di un feudo complesso composto di parti pariordinate: ad esempio Galatina e Soleto, unite assai presto, e poi sempre, sotto lo stesso feudale, hanno, o avevano, ognuna un castello o palazzo, probabilmente di non dissimile importanza, così come dispensavano diverso titolo feudale allo stesso feudatario²⁰¹. Insomma la struttura del feudo non aiuta poi molto a per-

¹⁹⁹ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., *ad indicem*, s.v. *caput*.

²⁰⁰ *Ivi*, p. 185, nota 11.

²⁰¹ Nei «capitula» proposti al re Ferrante il 10 e il 21 dicembre 1463 (con esec. al maggio 1464) gli amministratori soletani chiedono che la «terra» di Soleto torni ad essere «caput»

cepire la logica dell'incastellamento, o almeno, delle sopravvivenze castrali o palaziate. Tuttavia, se non possiamo dedurre alcun principio castellare dalla gerarchia delle parti d'un feudo, siamo, appunto per questo, piú liberi di constatare una tendenza importante e, certamente, generale: anche a complessità feudale costante (cioè con suffeudi che restano tali per moltissimo tempo) il suffeudale tende ad edificare un *castrum* nel suffeudo. La presenza di tale struttura nel suffeudo, sia essa *palatium*, casa castrale, munizione resa abitabile, o meno ancora, è talmente comune e, come s'è detto generale, che ne fanno fede addirittura i formulari, dalla fine del Quattrocento: «in primis comparuit C. subfeudatarius, et sub iuramento dixit [...] se tenere et recognoscere a barone dictae baroniae feudum unum nobile cum fortelicio, vasallis et banco iustitiae...»²⁰². Può ritenersi esemplare di quest'ultima vicenda, e nei limiti predetti del conosciuto, la storia dello smembramento della contea di Lecce, iniziata subito dopo la morte (novembre 1463) di Gian Antonio Orsini del Balzo con l'episodio, già ricordato, di Cavallino, e proseguita per oltre un secolo, fino al Seicento inoltrato; e alla fine di questo processo di decostruzione, al distretto ormai demaniale leccese non era rimasto altro che il casale *de corpore* di San Pietro in Lama, che dette vita alla nota controversia giurisdizionale del 1711. Un percorso di così lungo periodo finisce per ricordare esigenze cronologicamente diverse: lo smembramento del potentato feudale per ragioni politiche e la proliferazione dei feudi per rifeudalizzazione; e, come si sa, lo strumento è sempre lo stesso: i suffeudi divengono feudi dipendenti direttamente dal re²⁰³. Difettando le informazioni anche elementari, farò cenno a quel ch'è noto con certezza di alcune parti per così dire «castellate» e *pro tempore* certamente suffeudali del grande feudo leccese.

della contea (e non Galatina; il re acconsente e, infatti, pochi anni dopo Galatina sarà elevata in ducato senza scissione feudale), e chiedono anche di godere tutti i privilegi dei galatinesi «per che la dicta università de Soleto è uno corpo con la università de Sancto Pietro et uno contato» (in realtà le *universitates* furono sempre due: Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 223). I documenti soletani, e altri assai importanti, sono in Massaro, *Potere politico*, cit., pp. 160, 167; qui, a p. 107, vengo rimproverato per aver sostenuto che il baglivo nel corso del Trecento regredì ad una competenza genericamente annonaria; il che effettivamente ho sostenuto (perché vero), ma aggiungendo che questo avviene, con l'integrazione funzionale tra baglivi e *iudices* civici, quando ormai il titolo della *iurisdictio* civile piena è del capitano (Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 134-135), cioè per la sovrapposizione generale del capitano al baglivo; l'insieme può notarsi, ad esempio, nei capitoli baiulari galatinesi del 1464 (in fase demaniale): Massaro, *Potere politico*, cit., pp. 129-145, pp. 129, 131, 132, 142; anche p. 124, nota 2.

²⁰² dal Pozzo, *Praxis redintegrationis*, cit., c. 4r.

²⁰³ Ricordo il caso di Campi, sottratto alla contea leccese nel 1406, e poi, a quanto pare, reintegrato ad essa: Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 147-148. A Campi, era noto un castello almeno quattrocentesco, del quale oggi quasi nulla sopravvive; né sappiamo dire, privi di esatte conoscenze, se esso sorse, o almeno visse, anche in età suffeudale.

Cavallino, s'è detto, è il primo di questi suffeudi a riscattarsi al re, già il 17 dicembre 1463 con privilegio a favore di Gian Antonio Castromediano²⁰⁴. Poco dopo, pare nello stesso 1464, è venduto (agli Effrem) Martignano²⁰⁵. Seguono poi Lequile, forse nel 1535, nella stagione dei Guarini²⁰⁶, poi San Cesario e Melendugno, venduti nel 1610 con l'opposizione di Lecce²⁰⁷. Ora, è senza dubbio evidente, cioè anche fisicamente evidente, che un *castrum*, nel senso di casa castrale, o magari di *palatium*²⁰⁸, è presente, come ho detto, nella stagione suffeudale di Cavallino; e ad esempio a Monteroni del quale ignoriamo con esattezza le cadenze di suffeudalità, ma sappiamo per certo che in età indubbiamente suffeudale, nel 1431, era dotato di «fortellitio»²⁰⁹, che sembra essere più di una semplice munizione. Anche a San Cesario, nel 1578, cioè in età suffeudale, si parla del «castrum dicti casalis»²¹⁰. Invece, tralasciando la vicenda di altre notevolissime «parti» del feudo o distretto leccese, come Surlbo o Squinzano, che prima di essere feudi *in capite*, furono a lungo casali *de corpore* della città, e dove dunque le tracce castellari superstiti potrebbero essere attribuibili a fasi di regime radicalmente diverse, sembra a me esemplare il caso di San Pietro in Lama, che fu sempre «camera», cioè casale *de corpore* di Lecce, e dove non c'è, né mai sembra esserci stata, traccia di *castrum*. Questo ci mostra una linea di tendenza assolutamente accettabile e credibile: nelle parti territoriali del feudo complesso, mentre la «camera» non ha ragione di avere casa castrale (altro è il caso di semplici munizioni), il suffeudo ha invece, in generale, casa castrale, sia essa *castrum* o piuttosto *palatium*. La esistenza di un titolare del potere, benché subordinato, fa dunque sistema, almeno in generale, con la necessità di un suo spazio abitativo anzitutto per gli usi del potere: è la questione della *domus* del suffeudale nel suf-

²⁰⁴ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 229, 147. Cavallino era già suffeudo comitale nel 1322 (ivi, pp. 121 sg., 147) ma lo fu anche nel periodo intermedio?

²⁰⁵ Massaro, *Potere politico*, cit., pp. 175 sg., 100. Notevole la richiesta (dicembre 1463; esec. maggio 1464) dell'*universitas* locale di restare nel distretto leccese, notata anche da Vitolo, «In palatio Communis», cit., p. 256. Esempi analoghi o da meditare a fine di sistema, in Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 184 sg.

²⁰⁶ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 235 e nota 7.

²⁰⁷ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., p. 200. Interessante documentazione baiulare del 1471 e 1472 per Melendugno indica ora Massaro, *Potere politico*, cit., pp. 124 sg., 147 sg.

²⁰⁸ In documenti secenteschi per Lequile si parla di «castro seu fortellitio, domibus seu palatio»; il brano è di epoca ormai feudale (e non suffeudale), ma mostra bene la sostanziale equivalenza delle parole: A. Foscari, *Lequile. Pagine sparse di storia cittadina*, Galatina, Congedo, 1976, p. 75.

²⁰⁹ M. Perrone, *Storia documentata della città di Castellaneta*, Noci, Cressati, 1896, pp. 139-140, p. 140 (tratto però da uno spoglio altrui). Sulla suffeudalità di Monteroni nel periodo tra 1421 e il 1431: *Libro Rosso di Lecce*, I, cit., pp. 42-49.

²¹⁰ R. Poso, *Palazzo ducale, in San Cesario di Lecce. Storia, arte, architettura*, Galatina, Congedo, 1981, pp. 123-175, pp. 131-132.

feudo, perché *domus* e potere sembrano congiungersi in vari livelli di reciproca necessità.

Naturalmente entrano qui in gioco solo quei poteri che hanno possibile incidenza sulla *domus*, cioè sulla sua struttura. Ad esempio i diritti decimali, in specie quelli di natura prediale, spettanti certamente al suffeudale²¹¹, si discusse per secoli (e anzi questo è forse uno dei più antichi profili del contenzioso decimale) se dovevano essere consegnati al feudale «in area», cioè sui campi di produzione, o se dovessero invece essere depositati «in palatio sive in domo ipsius»²¹², e cioè trasportati fino ai magazzini della *domus*, «usque ad horrea»²¹³; questa ipotesi sembrò sempre prevalente, ma in ogni caso gli «horrea» erano, indubbiamente, e in linea di principio, parte necessaria della *domus*. Negli stessi termini va pensata la «aula» o «pretorium», o forse meglio «camera»²¹⁴ per l'amministrazione della giustizia, dato che, indubbiamente, il suffeudale ha la giurisdizione civile nel suo suffeudo²¹⁵. Si tratta d'ambiti d'uso della *domus* – evidentemente non tutti quelli possibili – che non nascono da una ricognizione tipologica dell'esistente, ma certo consentono di capirlo integrando le ragioni del gusto o della bellezza a quelle della presenza sul territorio.

²¹¹ La questione è poco frequente in dottrina, occultata in quella generale del diritto dell'utilista sui frutti: cfr., in linea generale (sulla qualità di utilisti dei suffeudali) A. Capece, *Decisiones S.R. Consilii Neapolitani*, Venetiis, exp. A. Pellegrini, 1603, dec. 20, n. 27 (p. 75), e (notevole) *contra* Frezza, *De subfeudis*, cit., lib. I, § *Fuit dubitatum in Parlamento*, n. 23 (p. 19). Posso indicare, tra i documenti, il rogito di not. F. Fontò di Nardò (66/1) del 16 gennaio 1560, nell'Archivio di Stato di Lecce (d'ora in poi ASL), *ad annum*, c. 6rs, per il suffeudo (o così ancora sembra all'epoca) di Mollignano, nel distretto di Nardò.

²¹² Così dal Pozzo, *Tractatus*, cit., cap. 33 (pp. 38-39).

²¹³ V. de Franchis, *Decisiones S.R. Consilii Neapolitani*, Venetiis, apud Pezzana, 1694, dec. 124; J.M. Novarii, *Tractatus de vassallorum gravaminibus*, Genevae, sumpt. J.A. Choüet, 1686, gr. I, 307 (pp. 210-211).

²¹⁴ Montano, *De regalibus tractatus*, cit., § *Palatia*, nn. 3 e 4 (p. 285b).

²¹⁵ Vallone, *Istituzioni feudali*, cit., pp. 147 sg., e altrove.

Appendice

Tra 1297 e 1303

1. *L'istruttoria di Alessano*. Riccardo Sambiasi, discendente da una famiglia feudale di conclamata e professata fede sveva, riesce con grande lentezza a risalire la china e ad accreditarsi nel ceto feudale legato alla nuova dinastia. Nel caso specifico è poi ben credibile, ed è stato detto, che il matrimonio tra Guglielma de Morciano, di cui Riccardo è nipote, e Tedesco de Cuneo, uno degli amministratori militari più in vista della prima età angioina, sia stato veicolo certo e largamente rassicurante di una nuova lealtà del Sambiasi, e forse anche di altri suoi parenti, alla casa d'Angiò. L'infeudazione a Riccardo della parte del casale di Morciano appartenente a Guglielma, e a lui donato, ci fosse o non ci fosse già il castello, la possiamo ricostruire in tutti i suoi momenti, e con accertamento di persone, cose, lavori e valori, grazie ad un complesso di documenti datati dal 1297 al 1303, conservati in una trascrizione cinquecentesca, sfuggita finora all'attenzione degli studiosi e che costituisce per varie ragioni, ad esempio per la sua stessa complessità e per la concatenazione dei testi, un raggio di luce insperato nel buio pesto del Medioevo del Salento leucano²¹⁶. In verità il documento, lungo 10 carte, è di grande difficoltà non per lettura o intelligibilità, ma per il modo della sua composizione. Riusciamo a ricostruire la vicenda grazie all'istruttoria in scritto della *inquisitio* e delle scritture che la precedono. L'istruttoria si tenne in Alessano nel giugno del 1303, e raccoglie documenti e testimonianze in ordine diverso dal loro farsi storico, e per di più si tratta di documenti ognuno dei quali tende a ripetere o a riprendere gli altri, e ch'è dunque difficile riferire senza ripetersi. Forse va anche detto che Alessano sembra essere stata una roccaforte dell'osservanza angioina, fors'anche e proprio a presidio del consolidamento periferico della nuova dinastia²¹⁷.

Il rendiconto istruttorio dell'intera procedura è tenuto il 10 giugno 1303 «apud Alexanum» ad opera di «Leo iudicis Francisci Alexani iudex, Franciscus de Sancto Georgio publicus eiusdem terre notarius» alla presenza di diversi testimoni che sono quelli che sottoscrivono l'atto. Vi si narra che il 4 giugno dello stesso anno, Riccardo Sambiasi si costituisce dinanzi a Simone del Tufo da Aversa, regio giustiziere di Terra d'Otranto, e alla sua «curia» (costituita da un giudice di un notaio) lì presenti, ed esibisce una lettera di re Carlo II al giustiziere, che questi fa leggere pubblicamente e trascrivere.

²¹⁶ Si conserva in BPL, ms. 326.

²¹⁷ A 25 XI 1315 i «francesi» di Alessano resistono alle pretese della locale *universitas*, grazie ai privilegi dei re Carlo I e Carlo II: R. Caggese, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, I, Firenze, Bemporad, 1922, p. 316.

Nella lettera regia del 12 dicembre del 1302²¹⁸, il sovrano narra al giustiziere che il Sambiasi ha esposto l'intera e lunga vicenda, la doppia donazione di Morciano a lui da Guglielma (ormai defunta), con l'apposizione d'un assenso condizionato, e altro; e ha supplicato di ordinare al giustiziere di fargli prestare l'*assecuratio* «ab hominibus et vaxallis» di Morciano. Il re ordina a del Tufo di accertare la verità delle affermazioni di Sambiasi e di procedere poi precisamente e minutamente alla *inquistio* del valore del feudo, nei termini e alle condizioni previste dall'assenso, e quindi di fargli prestare la *assicuratio*, dato che il Sambiasi frattanto «in curia nostra ad presens ligium pro terra ipsa [...] in manibus nostris fecit homagium et fidelitatis debite prestavit iuramentum».

Dopo la lettura, nello stesso giorno del 4 giugno, Sambiasi fa istanza per procedere all'esecuzione degli ordini reali e, ribadendo a sua volta tutta la vicenda, produce atti privati e lettere regie, che vengono trascritte.

Anzitutto l'atto del 13 novembre del 1297²¹⁹ redatto da «Riccardus Buccarelus» «publicus notarius» in Brindisi con l'assistenza di «Vinciguerra de Trasmundo» regio giudice della città e alla presenza di altri testimoni brindisini «litterati»; vi si raccoglie la volontà della «nobilis mulier domina Guillelma de Morciano filia quondam domini Riccardi de Morciano, baronissa Terre Hydrunti et civis Brundusii», la quale, nella sua casa²²⁰, considerando i plurimi e graditi «servitia» resi a lei dal «nobilis vir Riccardus de Sancto Blasio nepos suus» gli dona la sua «terra feudale» che ha nel casale di Morciano, riservandosene però l'usufrutto, «et salvo et reservato in hoc mandato et voluntate domini nostri Regis». Segue la sottoscrizione del giudice e del notaio e il «signum crucis proprie manus donne Guillelme»²²¹.

Riccardo Sambiasi produce poi la lettera regia d'assenso del 29 gennaio del 1298²²². In essa il re Carlo II concede l'assenso alla donazione di Morciano da Guglielma a Riccardo, riservando tuttavia al Regio Fisco («nostre Curie commodis») tutta la rendita feudale annuale eccedente le trenta once «servitio pro terra ipsa Curie nostre debito et aliis iuribus nostris et aliorum quorumlibet semper salvis».

²¹⁸ È datata al 12 dicembre del 1303, di prima indizione e al diciottesimo anno di regno di Carlo, corrispondente al 1302.

²¹⁹ È datata al 13 novembre 1298 (stile bizantino), di undicesima indizione e al tredicesimo anno di regno di Carlo.

²²⁰ Sita «in Brundusio, in vicinio Ecclesie Sancte Marie monialium de Brundusio».

²²¹ Sottoscrivono anche i testi: «Johannes de Castromediano, signum crucis proprie manus Angelus judicis Johannis, qui supra Philippus de Castromediano, ego presbiter Macteus de magistro Martino qui supra, ego presbiter Dominicus Materresis (de Leone), Johannes de giudice Andrea, magister Angelus de Tarento (de magistro Santoro?)».

²²² Data da «Aquis» (cioè Aix-en Provence) alla data, per l'undicesima indizione: A. Kieseewetter, *Das Itinerar König Karls II. von Anjou (1271-1309)*, in «Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte und Wappenkunde», XLIII, 1997, pp. 85-283, p. 204 (per il soggiorno a Aix-en-Provence a fine gennaio 1298).

Viene ancora prodotto un altro strumento notarile redatto il 1° novembre 1302²²³, di giovedì, nel casale di Morciano. Qui «Franciscus de Sancto Georgio», pubblico notaio della terra d'Alessano, alla presenza di «Leon de iudice Francisco, Alexani iudex» redige un atto alla presenza dei «testes literati»: «iudex Thomasius de Alexano, magister Felippus medicus de Neritono, notarius Franciscus de Florentia et Johannes de Murciano, Franciscus Peccator de Brundusio et Franciscus de Sancto Blasio»²²⁴. Nell'atto, la «nobilis mulier domina Gullielma de Murchano, vidua relicta quondam domini Theodischi de Cuneo»²²⁵, sempre per affetto e grata per le attenzioni e i servizi che Riccardo Sambiasi «suus delectus nepos» le presta, e inoltre «cum liberos non haberet», gli dona anche l'usufrutto che si era riservata sul feudo di Morciano che possedeva «immediate et in capite a Regia Curia», e immette Riccardo, alla presenza di tutti, «in corporalem poessionem» del feudo. Poi si sottoscrive «signum crucis proprie manus domine Guillelme de Murchano»²²⁶. Dopo aver esibito, sempre il 4 giugno, tutta questa documentazione, Riccardo Sambiasi, unitamente al giustiziere e agli altri, volendo portare «ad debitam et finalem executionem» gli ordini regi, si recano, il giorno successivo, a Morciano (il Sambiasi, il giustiziere e la sua «curia», il giudice e il notaio alessanesi e i testimoni sottoscrittori). Qui, il giorno 5 giugno, dopo aver nuovamente esaminato le lettere regie, il regio giustiziere del Tufo, il giudice e suo assessore «Macteo Marchesi de Salerno» e il notaio «Nicolao Squallato de Neapoli» fissano i «capitula inquisitionis» per determinare il valore della rendita annua del feudo di Morciano. Infine, sempre il giorno 5, a Morciano, il giustiziere dispone una lista di testimoni ai quali intima di comparire davanti a lui e alla sua «curia» il giorno seguente 6 giugno. L'escussione dei testi non è stata riportata integralmente nella trascrizione cinquecentesca, ed è una grave lacuna, ma quel che resta, come si vedrà, è di grande importanza. Alla fine delle deposizioni testimoniali, l'8 giugno, sempre in Morciano, il giustiziere dopo aver fatto prestare dagli «hominibus et vaxallis» di Morciano il «debitum juramentum fidelitatis» al re, li obbliga anche a prestare il «sacramentum assecurationis»²²⁷ a Riccardo Sambiasi.

²²³ La data è segnata al 1303, di prima indizione, secondo lo stile bizantino.

²²⁴ Costui è segnato qui e nella sottoscrizione senza alcun segno distintivo; è dubbio che sia parente di Riccardo e che sia poi tutt'uno col Francesco Sambiasi, partigiano svevo che compare nel 1286, quando si chiedono al giustiziere di Terra di Lavoro notizie del «traditore» di tal nome, se sia morto o vivo e dove sia: RCA, 28 (1968), n. 27, p. 108.

²²⁵ Qui, e altrove nel documento è scritto «de Cunto».

²²⁶ Tra le sottoscrizioni (ritrascritte) sono notevoli, per differenze dall'attestazione, quella del notaio «Francisci de san georgio», «Leo iudicis Francisci Alexani iudicis», «ego Franciscus de Sancto Blasio qui supra».

²²⁷ Sull'istituto e la formula (abbastanza costante e risalente): Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., s.v. *assecuratio*.

Alla fine della *inquisitio*, tutti rientreranno in Alessano, dove il 10 giugno 1303, come sappiamo, viene redatto il rendiconto scritto e l'istruttoria di tutte le operazioni svolte fin dal 4 giugno con la sottoscrizione dei testimoni²²⁸.

2. La «*inquisitio*» di Morciano. I «*capitula inquisitionis*» prefissati da del Tufo sono i seguenti: anzitutto l'individuare in «*quibus rebus consistunt fructus, redditus et proventus*» della terra feudale in questione, nonché l'individuazione «*hominum, jurium, reddituum et pertinentiarum*» della detta terra: insomma l'accertamento delle cose fruttifere nonché delle altre fonti di frutto. In secondo luogo la stima di quanto valgono e possono valere annualmente i «*fructus, redditus et proventus*» della detta terra, nonché la stima del valore «*hominum, jurium, redditum et pertinentiarum*» spettanti alla stessa terra. Segue una lunga lista di testimoni, che è, a mio parere, il profilo più vivo e pulsante del documento, per l'evidente motivo della grande sfortuna documentale delle terre salentine, e in particolare di questo remoto angolo del Capo di Leuca, dove poco sopravvive, e quel poco non ha a che fare nemmeno con i nomi della gente, sepolta e dimenticata da molti generi di morte. I testi citati a deporre «*in testimonium veritatis*» di fronte al regio giustiziere provinciale e alla sua «*curia*» sono i seguenti: «*dominus Berardus Theodinus*²²⁹, dominus Camillus Pisanellus, dominus Vinciguerra de Sancto Blasio²³⁰, Goffredus de Specla, Marcus de Frisis, Berardus de Frisis, Camillus de Bellante²³¹ Camillus de Murchano barones Terre Hydrunti». Questa è la parte nobile dell'elenco, eppure si tratta di persone sostanzialmente ignote, se si eccettua Berardo Teotino²³² e questo nuovo Sambiasi, Vinciguerra, che poi è un figlio di Guido Sambiasi²³³, il barone svevo del 1239, e che, evidentemente, si è già reinserito nella feudalità e nel favore della nuova dinastia. La parte successi-

²²⁸ Alla fine del lunghissimo atto, redatto, appunto dal notaio «Franciscus de Sancto Georgio» compaiono le sottoscrizioni dei testimoni, alcuni dei quali avevano testimoniato anche *pro veritate* nell'*inquisitio*; torno a dire che nella trascrizione cinquecentesca qualche nome può essere stato falsato. Li trascrivo in modo rigorista: «Leo iudicis Francisci, Alexani iudex, qui supra; Marchion baro Terre Hydrunti testatur; ego Goffredus de Specla baro Terre Hydrunti testor; ego Marcus de Frisis baro Terre Hydrunti interfui; ego Berardus de Frisis baro Terre Hydrunti interfui; ego Guillelmus de Petralda baro Terre Hydrunti interfui; ego Pergrinus de Musco baro Terre Hydrunti interfui; ego Vinciguerra de Sancto Blasio qui supra; ego Berardus Theodinus baro Terre Hydrunti qui supra; signum crucis proprie manus Guillelmi de Pisanello militis qui supra; signum crucis proprie manus Guillelmi de Bellante qui supra».

²²⁹ Lo si definisce in seguito *miles*.

²³⁰ Lo si definisce in seguito *miles*, e gli si dà anche il nome di «Franguerra».

²³¹ Lo si dice in seguito «de Cursano» (cioè feudale di Corsano).

²³² Su di lui G. Vallone, *I Teotino in Terra d'Otranto*, cit.

²³³ La paternità è in RCA, 8 (1957), n. 98, p. 126, e in RCA, 19 (1964), n. 128, p. 137; qui poi, nel 1278 è già feudale; e lo è ancora nel 1282: N. Vivencio, *Del servizio militare de' ba-*

va è quella degli umili e dei dimenticati, che per la prima volta danno volto e nome di popolo alle terre, anche se, è bene ricordarlo, provengono da una trascrizione cinquecentesca; sono

judex Vinciguerra, magister Johannes fisicus, Gulliellmus de Specla de Alexano, Chiuri de Arigliano, notarius Johannes Nicolaus de Angelo²³⁴, judex Raho, Robertus de judice²³⁵, Camillus de Alexano, Stefanus de Galatula, Nicolaus de magistro Maroldo de Alexano, Balduinus de Montesardo²³⁶, Nichiforus de Arigliano, Johannes de Calabria de Arigliano, Basilius de Rugiano, Johannes Greco de Arigliano, Grusafius de casali Patu, Rusafius de Nicolao de Pato, Petrus Manganellus de casali Juliani, Johannes de Barbarano, Vincentius Patella de Barbarano, Marcus de Grisio de Patu, Leo Falcus presbiter, Gualterius magnus, Nicolaus Raschalius (?), donnus Guerrerius parvus²³⁷ de Murchano, presbiter Bartholomeus de Alexano, Johannes vaxallus de casali Salve, Federicus de Murchano, Nicolaus Cabarretta de Rugiano, Nicolaus Ferenti de casali Aquarice, presbiter Peregrinus de Murchano, Johannes Foca de casali Salve, presbiter Michael de Micheli, Nicolaus de Calo de casali Salve, Agrunti (?) de Apollonio de casali Aquarice, Angelus de Murchano, presbiter Johannes de casali Salve, Johannes de Calo de casali Salve, magister Leo de casali Salve, Johannes Marcus de casali Murchani, presbiter Ursus de casali Salve, Leo de Amurosio, Nicolaus Bellonus de casali Aquarice.

La *inquisitio* non è stata riportata integralmente nella trascrizione cinquecentesca; è evidente che manca sia l'indicazione delle «res» fruttifere del feudo, sia quella degli altri cespiti fruttiferi non reali, come ad esempio, il *bancum iustitiae*, ch'è all'epoca prerogativa d'ogni feudo, e sono anche saltate diverse testimonianze. La deposizione avviene previo giuramento di verità sul Vangelo, e, tra i «barones», la più importante è quella di Berardo Teotini, alla quale fanno riferimento, in genere, quelle degli altri feudali, ma che è poi estremamente deludente: si limita a dichiarare d'aver constatato più volte che Guglielma aveva in Morciano vigne dalle quali percepiva vino, oliveti dai quali percepiva olio, «*terras laboratorias*» dalle quali percepiva «*terragia*» e «*vaxallos a quibus percipiebat redditus et operas*»; ignorava però il valore di tutto questo. La testimonianza assolutamente più importante, che squarcia le tenebre sulla storia di Morciano, è però quella del prete «Guerrerius de Murcha-

roni nel tempo di guerra, cit., p. L. Nell'elenco di feudali del 1278 (RCA, 19, n. 128, p. 138) compare anche un «Robertus de Sancto Blasio» altrimenti ignoto e forse errato.

²³⁴ Non si comprende se questo nome e il precedente appartengano a due persone o ad una sola.

²³⁵ Non si comprende se questo nome e il precedente appartengano a due persone o ad una sola.

²³⁶ Viene istintivo collegare questo nome e questo luogo alla famiglia del filosofo cinquecentesco.

²³⁷ Potrebbe stare per «Peneso», cognome attestato nel Cinquecento: Daquino, *Morciano*, cit., p. 158.

no», il quale afferma d'aver visto più volte e di sapere che i defunti Guglielma e Tedesco, suo marito, avevano nella «terra feudale» di Morciano «quosdam vaxallos angarios»²³⁸ che ogni anno «praestabant certas operas et certas gallinas» ai feudali. E aggiunge che questi vassalli – ovvero dei «villani» o «homines» – sono ottanta, che servivano il feudale per 960 «operas» e per 400 «gallinas», cioè, annualmente, ciascuno di loro serviva per 12 «operas» e 5 «gallinas»: la stima è di 8 onces d'oro per le «operas» e di 2 onces e venti tarini per le «gallinas»²³⁹. Da dieci «hortos» di vigneto si percepivano annualmente, dedotte le spese di cultura, 150 barili di vino, che rendevano un'oncia²⁴⁰. Da due «clausuras» di olivi il feudale percepiva all'anno 16 «staria» per un valore di un'oncia e 10 tarini²⁴¹. Più complesso è il calcolo per le «terras laboratorias» dalle quali il feudale percepiva «terragio», cioè un frutto di natura decimale²⁴². Lo stato del testo non è qui soddisfacente, ma si dice che da queste terre il feudale percepiva annualmente 10 tomoli di frumento «et totidem» d'orzo²⁴³; ciascuno dei tre «vaxalli» o «homines» il cui lavoro sulla terra si svolgeva «cum uno parechio bovum»²⁴⁴ serviva annualmente al feudale 4 tomoli di frumento e altrettanti d'orzo; ciascuno dei venti che lavoravano «cum medio parechio» prestavano annualmente due tomoli di frumento e altrettanti d'orzo. Alcuni semplici lavoratori di zappa, prestavano all'anno un tomolo di frumento e un altro d'orzo. Nell'insieme la rendita annua «tam iure vaxallagii quam de terragio» è stimata per 119 tomoli di frumento, e altrettanti d'orzo, ma il conto non torna perché per l'insieme se ne riescono a calcolare solo 126. In ogni caso il valore è poi calcolato solo su 119 tomoli (che non è troppo distante da 126), per un valore di 4 onces 20 tarini²⁴⁵, che possiamo accettare come dato certo. Un'ultima voce destinata a mandorle, fichi e mele rende annualmente 20 tarini. L'ottimo sacerdote Guerriero sostie-

²³⁸ Gli «angari» son coloro tenuti «ad personalia opera sine sumpto»: fonti in Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., p. 82, nota 46.

²³⁹ Il documento dice pure che ognuna delle «opere» è stimata 5 grana e ognuna delle «galline» 4 grana. Si ricordi che un'oncia equivaleva a 30 tarini (o a 60 carlini) e a 600 grana; un tarino equivaleva a 20 grana (o a 2 carlini). Va forse anche detto che il ducato era un quinto dell'oncia. Basti il classico N.F. Faraglia, *Storia dei prezzi a Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli, Nobile, 1878, pp. 28-34.

²⁴⁰ Si dice che tre barili valevano un tarino. Ogni barile valeva sui 7 grana: non molto (cfr. Faraglia, *Storia dei prezzi*, cit., p. 74).

²⁴¹ Cioè 50 grana, o se si vuole 2 tarini e 10 grana a staio.

²⁴² D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali* (1811), Napoli, Regina, 1883², p. 122.

²⁴³ Forse son queste a diretta soggezione feudale.

²⁴⁴ Il «pariclum (parechium) bovum» (coppia di buoi) o la sua metà, od anche l'assenza del «pariclum» è misura agraria (indica l'area di terra lavorabile con due o più o meno animali): di Capasso, *Sul catalogo dei feudi e dei feudatari delle Province napoletane*, cit., pp. 49-50, nota 3, che implica in genere, come qui, il lavoro effettivo con gli animali.

²⁴⁵ Dunque circa 25,53 grana a tomolo.

ne infine, non discostandosi, in verità, dall'affermazione di alcuni «barones», che il valore del feudo è lontano dalle 30 once d'oro annue – cioè dal limite posto dal re – e anzi afferma che vale 20 once «vel parum plus». Il mio calcolo giunge fino a 19 once e 10 tarini: la differenza è forse celata nelle lacune del testo, e potrebbe ascriversi alle rendite di giurisdizione, certo non alte in un simile contesto sociale. Ma ogni cosa importa, perché sappiamo ormai che la terra è povera e dura, ma se ne conserva anche il numero dei suoi abitanti e, nell'insieme, l'importanza del documento cresce per moltissimi profili. Gli abitanti sono, infatti, quegli 80 «vassalli angari»; si potrebbe pensare che si tratti solo di capifamiglia, ma non è così, perché sappiamo che la condizione del villano angario è naturale ed estensibile a mogli e figli²⁴⁶. Non sono tutti gli abitanti della terra feudale, perché, ad esempio, dalla lista dei testimoni emergono due sacerdoti, tra i quali l'informatissimo Guerriero; ma sarebbe erraneo pensare che gli abitanti fossero molti di più degli 80. Ed è questa una cifra che dà un senso, almeno per la numerosità degli abitanti, anche alle altre due parti di Morciano, quelle che nel 1421 sono indicate come Morciano «Princivallis» (l'antica «terra Gualterii de Morzano») e come Morciano «Aymonis»; sappiamo che, all'epoca, erano, o dovevano essere, entrambe tassate per il tributo delle collette la prima per un'oncia e dieci tarini, e l'altra per un'oncia e quattro tarini e mezzo²⁴⁷. Ora, i cedolari di collette hanno, come si sa, base focatica e possono dunque, usando un buon numeratore, individuare il numero dei fuochi di base e quindi, con un moltiplicatore, il numero degli abitanti. Sappiamo che il Beloch e altri proponevano, come base numerativa, di eguagliare ogni oncia fiscale a 4 fuochi, mentre Egidi proponeva di eguagliare ogni fuoco a 35 grana fiscali; adottavano entrambi il 5 come moltiplicatore d'ogni fuoco (come se, cioè, ogni fuoco indicasse 5 abitanti: il che, per la prima età angioina, è forse troppo)²⁴⁸. Dunque, facendo i debiti conti, nel 1421 Morciano «Pricivallis» avrebbe, secondo il metodo Beloch 5,3 fuochi e 27 abitanti; secondo il metodo Egidi 22,8 fuochi e 114 abitanti. Invece Morciano «Aymonis» avrebbe per Beloch 4,8 fuochi e 21 abitanti, e per Egidi 20 fuochi e 100 abitanti. Forse l'*inquisitio* del 1303 della terza parte, più grande e, direi certamente, più popolata di Morciano, rende meno discrezionale la scelta e fa pensare che, nonostante i cent'anni e più che separano il 1303 dal 1421, il metodo Beloch avvicini maggiormente la verità.

²⁴⁶ Tavilla, *Homo alterius*, cit., pp. 106 sg., 128 sg.

²⁴⁷ Già indicate dal *Libro Rosso di Lecce*, I, cit., pp. 42-49, p. 46.

²⁴⁸ Vallone, *Galatina tra storia e leggenda*, cit., pp. 22-23, 25 e nota, 28, 35-40. Torno a dire con cognizione di causa ch'è imprudente discostarsi dai criteri esposti in questo saggio (e che derivano dalla migliore storiografia) per indulgere ad errori semplicistici, come quelli del Coco e di altri.